



5 maggio 1965 – 23 ottobre 2023 – I testi qui riportati hanno valore puramente informativo
In caso di discordanza prevale il testo riprodotto sul Bollettino ufficiale a mezzo stampa

INDICE

=====

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. 15

Istituzione di un Fondo per l'Integrazione del Trattamento di Quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale. *(Testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: leggi regionali: 17 agosto 1978, n.51 – 28 novembre 1981, n.39 – 12 gennaio 1982, n.2 – 25 giugno 1984, n.33 – 4 giugno 1988, n.11 – 30 maggio 1989, n.18 – 5 giugno 1989, n.24 – 3 novembre 1995, n.27 – 13 novembre 1998, n.31 – 14 giugno 2000, n.6 – 1 agosto 2000, n.16 – 14 aprile 2005, n.7 – 11 maggio 2006, n.4 – 5 marzo 2008, n.3 – 30 giugno 2011, n.12 – 22 dicembre 2011, n.27 – 22 novembre 2021, n.17 – 23 ottobre 2023, n.9)*

=====

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 27

Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale). *(BURAS N.38 del 29 dicembre 2011) – (Sentenza Corte Costituzionale n.26 del 15 febbraio 2013) – (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 30 dicembre 2013, n.40 – 9 marzo 2015, n.5 – 5 novembre 2018, n.40 – 22 novembre 2021, n.17 – 23 ottobre 2023, n.9)*

=====

DELIBERAZIONE N. 12/16 DEL 20.3.2012

Oggetto: L.R. 22 dicembre 2011, n. 27 “ Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n.15”. Art. 14. Omogeneità nel comparto.

=====

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA – Decreto del Presidente della Giunta 13 novembre 1986, n.175.

Regolamento del Fondo di quiescenza del personale del Centro di programmazione, dell'Ufficio Regionale, per l'assistenza tecnica in agricoltura e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento.

=====

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA – LAORE (ex ETFAS)

=====

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA – ENAS (ex EAF)

=====

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA – Consiglio Regionale

=====

=====

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. 15.

Istituzione di un Fondo per l'Integrazione del Trattamento di Quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 17 agosto 1978, n.51 – 28 novembre 1981, n.39 – 12 gennaio 1982, n.2 – 25 giugno 1984, n.33 – 4 giugno 1988, n.11 – 30 maggio 1989, n.18 – 5 giugno 1989, n.24 – 3 novembre 1995, n.27 – 13 novembre 1998, n.31 – 14 giugno 2000, n.6 – 1 agosto 2000, n.16 – 14 aprile 2005, n.7 – 11 maggio 2006, n.4 – 5 marzo 2008, n.3 – 30 giugno 2011, n.12 – 22 dicembre 2011, n.27 – 11 aprile 2016, n.5 – 22 novembre 2021, n.17 – 23 ottobre 2023, n.9*)

Art.1

E' istituito un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati salariati di ruolo dell' Amministrazione regionale.

Detto fondo sostituisce la Cassa mutua di cui all'art.18 della legge regionale 3 luglio 1963, n.10.

Art.115-LR.n.9/2023 - Natura giuridica, gestione e controllo del FITQ

1. Il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale (FITQ), istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), è organismo strumentale della Regione. Al Fondo si applica la normativa generale sul funzionamento degli organismi strumentali e sull'armonizzazione contabile previsti, in particolare, dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'attività gestionale del Fondo è svolta nell'ambito della Direzione generale competente in materia di personale.

3. Il controllo preventivo di legittimità contabile sugli atti e quello sui documenti generali di programmazione e gestione finanziaria del Fondo è svolto dalla Direzione generale della Regione competente in materia di bilancio, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di bilancio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presene legge, al fine di assicurare l'attività gestionale e quella di controllo del FITQ stabilisce i contingenti di personale da assegnare alla Direzione generale del personale e riforma della Regione e alla Direzione generale dei servizi finanziari anche mediante l'avvalimento e riassegnazione di personale del sistema Regione.

Regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Art.18

La Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo straordinario di lire cento milioni per la costituzione del fondo iniziale di una Cassa mutua fra i propri dipendenti, avente particolari finalità assistenziali e previdenziali a favore degli stessi dipendenti e dei relativi familiari, il cui statuto è deliberato dal Consiglio di amministrazione per il personale della Amministrazione regionale ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. Alla predetta Cassa mutua, la Amministrazione regionale verserà annualmente, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di cui al primo comma, un contributo pari al due per cento della spesa sostenuta nell'esercizio precedente per stipendi, salari, indennità ed altri eventuali assegni, corrisposti al personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici.

Alla predetta Cassa mutua verranno inoltre versate le somme trattenute sugli stipendi, o salari dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari.

Il contributo a carico dei dipendenti non potrà essere fissato in misura inferiore all'uno per cento degli emolumenti percepiti e di cui al secondo comma.

Legge regionale 5 marzo 2008, n.3

Art.3 - 16. *Sino alla revisione della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), e successive modifiche e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, è esclusa qualsiasi iscrizione al fondo di cui alla medesima legge del personale assunto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono, comunque, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale iscritto alla medesima data. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di revisione della legge regionale n. 15 del 1965.*

Art.2

*(come integrato dall'art.20, comma 19, della LR.n.4/2006)
(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011, fatta salva l'applicazione ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge)*

Il Fondo di cui all'articolo precedente provvede alle prestazioni previste dalla presente legge con le seguenti entrate:

- 1) contributo del 10 per cento, di cui 5 per cento a carico del personale e 5 per cento a carico dell'Amministrazione regionale, da calcolarsi sull'intera retribuzione lorda; detto contributo assorbe quello previsto dall'art.2 della legge 1 marzo 1952, n.116;
- per il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti Locali, nei confronti del quale continua, a norma di legge, l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, le percentuali sopraindicate sono ndotte del contributo dovuto allo stesso Istituto;
- per il personale sanitario il contributo predetto è ridotto al 5 per cento, di cui 2,5 per cento a carico degli interessati e 2,5 per cento a carico dell'Amministrazione regionale;
- 2) i contributi previdenziali, nella misura del 4 per cento, di cui 2 per cento a carico dell' Amministrazione regionale ed il 2 per cento a carico degli interessati, per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale antecedentemente all'inquadramento nei ruoli organici ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 3 luglio 1963,n.10;
- 3) le somme da recuperare nei confronti della Gestione previdenziale dell'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali per contributi versati, con decorrenza 12 giugno 1962, per il personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passano alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, ai sensi della L.R. 30novembre 1961, n.16;
- 4) il contributo straordinario, di cui al primo comma dell'art.18 della L.R. 3 luglio 1963, n.10 e quelli ordinari di cui al secondo e quarto comma dello stesso articolo dovuti fino al 31 dicembre 1964;
- 5) le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1964 sul Fondo di cui all'art.32 della L.R. 3 luglio 1963, n.10, destinato all'integrazione del trattamento di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti

- locali, passato alle dipendenze, dell'Amministrazione regionale, ai sensi della L.R. 30 novembre 1961, n.16;
- 6) le somme trattenute sugli stipendi o salari dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
 - 7) i redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;
 - 8) eventuali rimborsi di contributi da parte della Cassa di amministrazione degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro;
 - 9) ogni altra entrata eventuale.

Legge regionale 11 maggio 2006, n.4

Art.20

19. Al fine di avviare il processo di omogeneizzazione con gli altri settori lavorativi e in attesa della revisione organica della legge regionale n. 15 del 1965, il contributo di cui al primo alinea dell'articolo 2 della legge medesima è aumentato di punti 1,50 a decorrere dal 1° gennaio 2006, e di un ulteriore punto a decorrere dal 1° gennaio 2007, con corrispondenti aumenti, dalle stesse decorrenze, dell'aliquota posta a carico dell'Amministrazione. Ai relativi oneri si provvede con gli appositi stanziamenti della UPB S02.086.

Art.3

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011, fatta salva l'applicazione ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge)

Il Fondo di cui all'art.1 corrisponde prestazioni obbligatorie e facoltative. Le prestazioni obbligatorie sono le seguenti:

- 1) assegno integrativo della pensione diretta;
- 2) assegno integrativo della pensione indiretta e di reversibilità;
- 3) assegno integrativo della pensione privilegiata;
- 4) assegno vitalizio;
- 5) indennità di anzianità;
- 6) aggiunta di famiglia;

Le prestazioni facoltative sono le seguenti e possono cumularsi con le analoghe prestazioni assistenziali dell'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali;

- 1) ricovero, educazione ed istruzione degli orfani in particolari condizioni di bisogno;
- 2) conferimento di borse di studio ai figli meritevoli dei dipendenti che intendano frequentare scuole medie superiori o corsi per l'avviamento agli impieghi, alle professioni, ai mestieri;
- 3) borse di studio per corsi universitari o di perfezionamento;
- 4) invio in luoghi di cura dei figli dei dipendenti riconosciuti bisognosi di cure climatiche;
- 5) attività culturali e ricreative;
- 6) sovvenzioni straordinarie per la morte del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli o sorelle risultanti a carico del dipendente;
- 7) sovvenzioni straordinarie per gravi infortuni o malattie del dipendente, del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli o sorelle risultanti a carico;
- 8) concessione di piccoli prestiti ai dipendenti.

Art.4

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011, fatta salva l'applicazione ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge)

L'assegno integrativo della pensione diretta, di cui al punto 1) del secondo comma dell'art.3, si determina integrando la pensione diretta, compresa la rendita vitalizia e la indennità integrativa speciale, effettivamente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, fino a raggiungere il 50 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda qualora il dipendente conti 15 anni di servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, con l'aumento del 2,50 per cento di detta ultima retribuzione per ogni ulteriore anno di servizio effettivo regionale con un massimo di 35 anni.

Art.5

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

L'assegno integrativo della pensione indiretta e di reversibilità di cui al punto 2) del secondo comma dell'art.3, si determina integrando la pensione indiretta o di reversibilità, compresa la rendita vitalizia e l'indennità integrativa speciale, effettivamente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro o dall'istituto nazionale della previdenza sociale nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n.322, fino a raggiungere le seguenti aliquote della pensione diretta integrata di cui all'articolo precedente:

- a) vedova sola: 80 per cento;
- b) vedova con orfano: 90 per cento; vedova con due o più orfani: 100 per cento;
- c) orfani soli: uno: 80 per cento; due: 90 per cento; tre o più: 100 per cento;
- d) genitori: uno 50 per cento; due: 60 per cento;
- e) altri aventi diritto: 40 per cento.

Ai fini dell'integrazione di cui al precedente comma nei casi pensione indiretta si considera il numero degli anni di servizio comunque ritenuti utili dagli ordinamenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.

Nei casi in cui trovi applicazione la legge 2 aprile 1958 n.322, si considerano utili i periodi comunque coperti da contribuzione.

Legge Regionale 5 giugno 1989, n.24 - Art.9

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011, fatta salva l'applicazione ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge)

L'assegno integrativo della pensione diretta, indiretta e di reversibilità spettante ai sensi degli articoli 4 e 5 della L.R.5 maggio 1965, n.15 è determinato sulla base della differenza tra il trattamento di quiescenza spettante secondo i medesimi articoli per il servizio comunque riconosciuto presso il FITQ ed il trattamento per lo stesso servizio spettante secondo la vigente normativa degli Istituti di previdenza.

Art.6

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Art.7

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Art.8

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Legge Regionale 17 agosto 1978, n.51 - Art.88

Al personale inquadrato nelle fasce funzionali in conformità delle norme di cui al presente titolo, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio regionale è riconosciuto il servizio prestato presso l'Amministrazione dello Stato, presso gli enti pubblici o di diritto pubblico e gli enti di interesse pubblico o nazionale presso la Società finanziaria rinascita sarda (SFIRS), presso le Università come assistente ordinario o incaricato ovvero come contrattista o borsista del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché quello prestato presso l'Amministrazione o gli enti regionali con borse di studio concesse dalla stessa Amministrazione regionale.

Tale servizio è riconosciuto come segue e comunque per un periodo complessivamente non superiore ai cinque anni:

- per intero se prestato in carriera almeno corrispondente alla fascia funzionale di inquadramento;
- per metà se prestato in carriere inferiori.

Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, il servizio non utilizzato ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 24 novembre 1965, n.1653, viene riconosciuto agli stessi fini e con gli stessi limiti indicati negli stessi commi.

Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile, oltre il previsto limite di cinque anni, con i riconoscimenti di servizio conseguiti ai sensi dell'art.31 della L.R. 3 luglio 1963, n.10



Punto 5.6 del D.P.G. 5 dicembre 1986, n.193

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio riconoscibile ai fini economici e giuridici, il personale regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente accordo può presentare domanda per il ricalcolo della anzianità di servizio derivante dalla progressione economica realizzata con la L.R. 25 giugno 1984, n.33, con effetto dal 31 dicembre 1985, secondo i seguenti criteri.

Al personale dipendente e' riconosciuto il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale e gli enti di cui al primo comma dell'art.88 della L.R. 17 agosto 1978, n.51 nel modo seguente:

- a) se prestato in carriera corrispondente e con mansioni assimilabili a quelle proprie della fascia funzionale nella quale presta servizio nella misura intera;
- b) se prestato in carriera corrispondente, ma con funzioni non assimilabili a quelle della fascia funzionale nella quale presta servizio, o se prestato in carriera immediatamente inferiore, nella misura pari alla metà.

Si considera parificato al servizio reso presso gli enti pubblici, fatti salvi i diversi trattamenti previdenziali e pensionistici, per i quali si rinvia alle norme di cui al successivo punto 8) del presente accordo, quello prestato presso la Regione e gli altri enti dell'area contrattuale con contratto di lavoro individuale o quale socio di cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n.285. Per il personale regionale per il quale sia stato attribuito ai soli fini economici un trattamento economico con assegno *ad personam* - fatta esclusione dell'assegno di cui all'art.9 della L.R. 12 gennaio 1982, n.2 - o con attribuzione di anni di anzianità calcolati in forma virtuale, l'applicazione del presente punto deve tendere prioritariamente al riassorbimento di tali benefici, fatti salvi i benefici previsti dall'art.1 della legge 24 maggio 1970, n.336; viene comunque garantito nel nuovo livello retributivo l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici in godimento al 31 dicembre 1985), ove risultasse superiore ai maturato determinato ai sensi dei precedenti punti a) e b) del presente articolo.

Art.9

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Art.10

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Art.11

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Art.12

(come modificato dall'art. 18 della LR.n.12-2011)

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Art.13

(abrogato dall'articolo 20, comma 2, LR.n.7/2005)

Legge Regionale 17 agosto 1978, n.51 - Art.83

La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art.13 della L.R. 5 maggio 1965, n.15, è disposta nella misura dell'assegno fisso prevista dall'art.82, (LR.n.51/78), a favore del personale in servizio, e con decorrenza dal 1° gennaio 1977.

A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Fondo istituito dalla legge regionale di cui al primo comma una sovvenzione straordinaria di lire 200.000.000 nell'anno 1978.

Legge Regionale 28 novembre 1981, n.39 - Art.11

La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art.13 della L.R. 5 maggio 1965, n.15, è disposta, a decorrere dal 1° luglio 1979, sulla base del nuovo trattamento economico stabilito dalla presente legge per il personale in servizio e della percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza in godimento ai sensi della predetta legge regionale.

Ai fini previsti dal precedente comma, il personale che, per essere già cessato dal servizio alla data del 1° gennaio 1977, non sia stato inquadrato nel ruolo unico regionale previsto dall'art.27 della L.R. 17 agosto 1978, n.51, è virtualmente inquadrato nelle fasce funzionali del ruolo medesimo secondo le disposizioni transitorie della predetta legge regionale e con effetto dal 1° gennaio 1977, assumendo a riferimento, quale trattamento economico in atto indicato all'art.85 della medesima legge regionale, quello che, in base alla normativa preesistente, spettava al personale regionale di pari carriera, qualifica ed anzianità in servizio alla data del 1° gennaio 1977.

I dipendenti indicati al precedente comma e quelli cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1977 e il 1° luglio 1979 sono quindi virtualmente collocati nei nuovi parametri retributivi previsti dall'art.3 della presente legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5, assumendo a riferimento rispettivamente la data del 1° gennaio 1977 e quella successiva di cessazione dal servizio per l'individuazione del trattamento economico o dello stipendio anche solo virtualmente in godimento, nonché dell'anzianità complessiva di servizio regionale, indicati nelle disposizioni predette.

Agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede il Comitato amministrativo del Fondo di cui alla L.R. 5 maggio 1965, n.15.

Legge Regionale 12 gennaio 1982, n.2 - Art.11

La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art.13 della L.R. 5 maggio 1965, n.15, e' disposta nei confronti del personale cessato già appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali ed alla pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" dell'Azienda foreste demaniali, nella misura e con la decorrenza prevista dall'art. 83 della L.R. 17 agosto 1978, n.51.

Legge Regionale 3 novembre 1995, n. 27

Art.1 - Trattamento di fine rapporto per il personale assunto ai sensi della Legge 1° giugno 1977, n. 285

1. Al personale assunto dall'Amministrazione regionale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della Legge 1° giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), compete l'indennità di fine rapporto maturata alla data del 31 marzo 1983.

2. L'erogazione della predetta indennità esclude il diritto alla corresponsione di altre indennità di anzianità per lo stesso periodo lavorativo.

Art.14

(come modificato dall'art.147 della LR.n.11/88, dall'art.2-
lr.n.27/95, dall'art.18-lr.n.31/98 e dall'art.5-lr.n.17/2021 –
abrogato da art.117-lr.n.9/2023)

Art.15

abrogato da art.117-lr.n.9/2023)

Art.16

(come modificato dall'art.147 della L.R.n.11/1988
abrogato da art.117-lr.n.9/2023))

Art.17

abrogato da art.117-lr.n.9/2023)

Art.18

(come modificato dall'art.147 della L.R.n.11/1988 e dell'art.2 della
LR.n.27/1995 – art.18-lr.n.31/98
abrogato da art.117-lr.n.9/2023))

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2016, n.5

Art.12 - Contributo al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale

1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e successivi, al fine di garantire la corresponsione delle



prestazioni obbligatorie, consistenti in diritti acquisiti, previste dalla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), come riformata dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)), nonché per la salvaguardia delle posizioni contributive individuali di cui all'articolo 6 della legge n. 27 del 2011, l'erogazione di un contributo valutato in euro 19.000.000 a favore del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale "FITQ" (missione 01 - programma 10).

2. Al fine di adeguare i supporti informatici del FITQ a seguito delle nuove esigenze gestionali derivanti dall'entrata in vigore della legge regionale n. 27 del 2011 è autorizzata, nell'anno 2016, la spesa di euro 200.000 (missione 01- programma 03).

Art.19

abrogato da art.117-lr.n.9/2023)

Art.20

abrogato da art.117-lr.n.9/2023)

Art.21

(come modificato dall'art.3 della LR.n.16/2000

abrogato da art.117-lr.n.9/2023))

Art.22

abrogato da art.117-lr.n.9/2023)

Art.23

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Art.24

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Art.25

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Art.26

(come modificato dall'art.116 della LR.n.18/1989)

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Art.26 bis

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Art.27

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Art.27 bis

(della legge regionale 5 giugno 1989, n.24, come integrato dall'art.3, comma 17, della LR.n.3/2008)

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Art.27

(della legge regionale 25 giugno 1984, n.33)

Fino a quando non sia emanata la normativa di revisione del Fondo istituito con L.R. 5 maggio 1965, n.15, secondo i criteri previsti dall'art.26, gli analoghi fondi speciali esistenti presso gli enti di cui all'art.1 (L.R.n.33/84) restano in vigore. In attesa della nuova disciplina di cui al precedente comma, il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, nei confronti del quale non ha avuto luogo l'iscrizione al predetto Fondo per effetto delle disposizioni dell'art.133 della L.R. 17 agosto, n.51 e dell'art.5 della L.R. 1 giugno 1979, n.46, nonché dell'art.10 della L.R. 28 luglio 1981, n.25 e dell'art.22 della L.R. 2 marzo 1982, n.7, è iscritto al Fondo medesimo a domanda.

Nei confronti del personale indicato al precedente comma continua l'iscrizione ai fini del trattamento previdenziale, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.), applicandosi per la determinazione dei contributi al Fondo predetto la norma contenuta nell'art.2, alinea 1, della L.R. 5 maggio 1965, n.15. La presente disposizione è estesa al personale assunto per pubblico concorso diretto ai sensi della L.R. 19 maggio 1981, n.16.

Art.19

(della legge regionale 14 giugno 2000, n.6)

Decorrenza dell'iscrizione al FITQ di personale trasferito alla Regione

1. L'iscrizione a domanda del personale di cui all'art.27, secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, ancorché già collocato in quiescenza e iscritto al fondo istituito con la legge regionale n.15 del 1965, decorre dalla data di acquisizione del personale medesimo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

2. La regolazione delle posizioni contributive correlate alle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata, per la quota a carico del dipendente, con pagamento rateale secondo le modalità vigenti presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP), calcolato sulle retribuzioni dei periodi temporali di riferimento.

Art.28

(della legge regionale 25 giugno 1984, n.33)

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere:

- la ricongiunzione ai fini del trattamento previdenziale, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.), del servizio reso alle dipendenze dei soppressi enti ISES, ISCAL, ENALC, INAPLI e INIASA dal personale trasferito ai sensi di norme di attuazione o di leggi speciali, anteriormente al trasferimento stesso, assumendo a carico del bilancio della Regione i relativi oneri, con diritto a rivalsa della Regione medesima sulle indennità di fine servizio dovute dagli enti di provenienza;
- la ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione, presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), del servizio reso con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) o ad altre forme previdenziali pubbliche sostitutive dell'assicurazione obbligatoria, alle dipendenze dell'E.R.S.A.T. e degli altri enti di cui all'art.1 (L.R.n.33/84), assumendo a carico dell'Ente di appartenenza i relativi oneri nell'importo pari al 30 per cento del totale, restando a carico del personale interessato la parte residua.

D.P.G. 7 giugno 1990, n.116 – Art.35 - Al personale è riconosciuto il periodo di servizio militare a tutti gli effetti previsti dall'art.20 della legge 24 dicembre 1986, n.958.

Art.28

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Art.29

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)

Art.30

(abrogato da art.17 della LR.n.27 del 2011)



=====

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 27

Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale). (*BURAS N.38 del 29 dicembre 2011*) – (– *Sentenza Corte Costituzionale n.26 del 15 febbraio 2013*) – (*testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 30 dicembre 2013, n.40 – 9 marzo 2015, n.5 – 5 novembre 2018, n.40 – 22 novembre 2021, n.17 – 23 ottobre 2023, n.9*)

Capo I Disposizioni generali Art. 1 Finalità 1. La presente legge, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legislazione statale e nel rispetto dei principi di corretta gestione, di tutela degli interessi degli iscritti e del contenimento dei costi, disciplina la riforma della previdenza per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio per i dipendenti di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dell'Amministrazione regionale. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge prevede: a) la disciplina applicabile ai dipendenti dell'Amministrazione regionale assunti dal 1° gennaio 2012 e al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non iscritto al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (FITQ), secondo quanto disposto dal capo II; b) la disciplina di riforma del FITQ, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), per i dipendenti in servizio e iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, secondo quanto disposto dai capi III, IV e V. Art.115-LR.n.9/2023 - Natura giuridica, gestione e controllo del FITQ 1. Il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale (FITQ), istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), è organismo strumentale della Regione. Al Fondo si applica la normativa generale sul funzionamento degli organismi strumentali e sull'armonizzazione contabile previsti, in particolare, dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni. 2. L'attività gestionale del Fondo è svolta nell'ambito della Direzione generale competente in materia di personale. 3. Il controllo preventivo di legittimità contabile sugli atti e quello sui documenti generali di programmazione e gestione finanziaria del Fondo è svolto dalla Direzione generale della Regione competente in materia di bilancio, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di bilancio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare l'attività gestionale e quella di controllo del FITQ stabilisce i contingenti di personale da assegnare alla Direzione generale del personale e riforma della Regione e alla Direzione generale dei servizi finanziari anche mediante l'avvalimento e riassegnazione di personale del sistema Regione Capo II Personale non iscritto al FITQ e personale assunto dal 1° gennaio 2012 Art. 2	Nuovo sistema di trattamento pensionistico complementare 1. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale che entrano in servizio dal 1° gennaio 2012 e al personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non iscritto al FITQ si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. 2. L'adesione al nuovo sistema è volontaria; in caso di mancata adesione il dipendente è iscritto all'INPS (ex gestione INPDAP) ai fini della corresponsione del TFR. Legge regionale 22 novembre 2021, n.17 – Art.5 8. Ai dipendenti e ai dirigenti di ruolo dell'Amministrazione regionale e a quelli di ruolo degli enti regionali di cui all'articolo 1, commi 2 e 2 bis della legge regionale n. 31 del 1998, non iscritti alla data dell'entrata in vigore della presente legge al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza (FITQ) o ad altri fondi integrativi del trattamento pensionistico o previdenziale e a quelli assunti a tempo indeterminato dalle medesime amministrazioni si applica, a domanda, la nuova disciplina di cui al capo III della legge regionale n.27 del 2011. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i dipendenti e i dirigenti individuati dal presente comma possono fare domanda d'iscrizione al FITQ con decorrenza 1° gennaio 2022. Nel caso in cui il personale sia già iscritto all'INPS ai fini della corresponsione del trattamento di fine rapporto è mantenuta tale iscrizione e, di conseguenza, non si applica il contributo a carico dell'Amministrazione per il trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 27 del 2011. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2022 (missione 1- programma 10 - titolo 1) Art.119-Ir.n.9/2023 - Ulteriori disposizioni in materia di FITQ 1. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2021 si applica anche nei confronti del personale assunto a decorrere dal 22 gennaio 2022 o assunto successivamente all'entrata in vigore della presente legge che presentino domanda di iscrizione al FITQ rispettivamente nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o nel termine di sessanta giorni dalla data di assunzione se successiva. 2. L'iscrizione al FITQ è limitata ai soli fini della rendita vitalizia di cui al comma 1 dell'articolo 7 e dell'una tantum di cui comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 27 del 2011, con l'applicazione dei contributi a carico dell'Amministrazione regionale e a carico dell'iscritto previsti dal comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 2011. 3. L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di iscrizione al FITQ da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 4. Ai maggiori oneri conseguenti all'iscrizione al FITQ del personale assunto alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (missione 20 - programma 03 - titolo1), si fa
---	---

fronte con le risorse non utilizzate di cui all'articolo 5, comma 8, della legge regionale n. 17 del 2021, già stanziata in conto della stessa missione 20 - programma 03 - titolo 1 per i medesimi anni. Agli oneri relativi al personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge si fa fronte con le risorse disponibili per le assunzioni di personale rispettivamente dell'Amministrazione regionale e di ciascun ente e agenzia regionale.

5. Gli enti regionali che finanziano la spesa per il personale con risorse proprie provvedono all'iscrizione al FITQ regionale del rispettivo personale attingendo alle disponibilità del proprio bilancio.

Capo III

Disposizioni sul funzionamento del FITQ Legge RegionaleArt.30

D.Lgs.n.118/2011, forse anche superfluo:

"TITOLO I - Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione il presente titolo e il titolo terzo disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto. A decorrere dal 1 gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto:

a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'articolo 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio;

b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentali degli enti locali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.

5. omissis.

Art. 3

Nuova disciplina del FITQ

1. Le prestazioni del FITQ, istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, correlate ai contributi versati dal 1° gennaio 2012, assumono carattere aggiuntivo e sono determinate esclusivamente con il metodo contributivo ai sensi di quanto disposto dagli articoli seguenti.

2. Le prestazioni di cui all'articolo 5 spettano alle dipendenti che hanno almeno 15 anni di iscrizione al FITQ al momento del collocamento in quiescenza; sono fatti salvi i diversi requisiti previsti agli articoli 9, 10, 11 e 12.

Art. 4

Entrate (1)

(come modificato dall'art.5-Ir.n.17/2021)

1. Il FITQ è alimentato dalle seguenti entrate:

a) contributo a carico dell'Amministrazione regionale finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6 per l'erogazione del trattamento di fine rapporto maturato dal 1° gennaio 2012; il contributo è calcolato con l'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legge 31 agosto 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), secondo le modalità previste dal medesimo comma 10;

b) contributo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione regionale finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6, per l'erogazione della rendita vitalizia di cui all'articolo 7; il contributo è determinato in misura minima pari allo 3,5 per cento della retribuzione come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile;

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». (10A09387)

Art. 12 Interventi in materia previdenziale

10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

(Articolo 2120 del Codice Civile –

2. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese)

c) contributo a carico dell'iscritto, finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6, per l'erogazione della rendita vitalizia di cui all'articolo 7; il contributo è determinato in misura minima pari al 3,5 per cento della retribuzione come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile;

d) somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari;

e) redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;

f) rimborsi di contributi e altre somme da parte degli istituti di previdenza;

g) ogni altra entrata eventuale;

h) le risorse in essere alla data del 31 dicembre 2011.

2. Fino al raggiungimento dell'equilibrio finanziario determinato dall'entrata a regime del sistema contributivo di cui all'articolo 3, comma 1, e al fine di salvaguardare le posizioni maturate ai sensi della legge regionale n. 15 del 1965, nonché di far fronte a iscrizioni o riconoscimenti di anzianità pregresse non interamente coperti da contribuzione, disposti entro la data del 1° settembre 2011 a favore di specifiche categorie di personale da disposizioni di legge regionale, la Regione corrisponde al FITQ un contributo annuale. 1) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, recante «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)»;*

3. Alla scadenza dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le percentuali di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere incrementate in sede di



contrattazione collettiva regionale nei limiti delle risorse stanziata per la contrattazione collettiva del comparto.

Art. 5

Tipologia delle prestazioni

1. Il FITQ corrisponde le seguenti prestazioni:

- a) rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 7;
- b) integrazione alla pensione indiretta o di reversibilità, ai sensi dell'articolo 8;
- c) una tantum ai sensi dell'articolo 9;
- d) trattamento dovuto per la cessazione del rapporto ai sensi dell'articolo 10;
- e) anticipazioni ai sensi dell'articolo 11;
- f) concessione facoltativa di piccoli prestiti ai dipendenti, ai sensi dell'articolo 12.

5 bis

(art.5-lr.n.17/2021)

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), all'iscritto che cessa dal servizio è corrisposta, entro sessanta giorni dalla cessazione, una prima quota di importo non superiore a euro 45.000, a valere sui trattamenti di cui ai commi 1 e 2. La parte residua è accreditata entro ventiquattro mesi dalla data di cessazione. In sede di prima applicazione del presente comma, il termine di sessanta giorni per l'erogazione della prima quota di trattamento di fine rapporto decorre dal 31 luglio 2022..

Art. 6

Posizione contributiva individuale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita una posizione contributiva individuale, per ciascun iscritto al FITQ, il cui ammontare è così determinato:

- a) contributo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), versato a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- b) somma dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), versati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 7 (3)

Rendita vitalizia

1. All'atto del collocamento in quiescenza, maturati i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, il montante di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), risultante nella posizione contributiva individuale, è rivalutato secondo gli indici di rivalutazione annua stabiliti dall'articolo 2120, comma 4, del Codice civile e trasformato in una rendita vitalizia, mediante l'applicazione dei coefficienti di trasformazione della tabella A di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, e con riferimento alle anzianità di iscrizione maturate al 31 dicembre 2011, ai dipendenti iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, al momento del collocamento in quiescenza, è corrisposta una rendita determinata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 1965 e dall'articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale), integrando l'importo della pensione di base teoricamente riconoscibile al 31 dicembre 2011, fino a raggiungere il 50 per cento della retribuzione annua come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile in godimento alla stessa data, qualora il dipendente conti almeno quindici anni di effettiva iscrizione al FITQ; la predetta quota è aumentata del 2,50 per cento per ogni ulteriore anno di iscrizione al FITQ, successivo al quindicesimo, e fino a una anzianità massima di trentacinque anni.

3. Per la determinazione della rendita di cui al comma 2 spettante ai dipendenti con meno di quindici anni di iscrizione al FITQ al 31 dicembre 2011, la percentuale del 50 per cento,

calcolata secondo i criteri e i parametri di cui al medesimo comma 2, è proporzionalmente ridotta in rapporto al numero di anni ottenuto sottraendo da quindici gli anni di effettiva iscrizione al FITQ alla medesima data.

4. La rendita determinata ai sensi dei commi 2 e 3 è rivalutata secondo l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT, dal 1° gennaio 2012 fino al mese antecedente al collocamento in quiescenza.

5. A domanda del dipendente il montante calcolato ai sensi del comma 1 è liquidato in forma di capitale secondo le modalità stabilite dal regolamento di gestione. *3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 27 del 2011, nella parte in cui non prevede, per il dipendente beneficiario della prestazione pensionistica integrativa, che la facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale sia limitata alla misura del 50% del montante finale accumulato;*

Art. 8

Integrazione della pensione indiretta o di reversibilità

1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto in attività di servizio o già in quiescenza spetta un'integrazione della pensione indiretta o di reversibilità, sempre che ricorrano e finché sussistano i requisiti per l'erogazione del trattamento di base.

2. L'importo dell'integrazione ai superstiti è calcolato applicando alla rendita vitalizia che sarebbe spettata all'iscritto, ovvero in corso di erogazione, le aliquote applicate per le pensioni erogate ai superstiti dall'INPS gestione ex INPDAP e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, in materia di cumulo con i redditi dei beneficiari.

Art. 9

Riconoscimento una tantum

1. All'iscritto che lascia il servizio per infermità o collocamento a riposo per limiti di età, senza aver maturato i quindici anni di iscrizione al FITQ, è corrisposta, con le modalità stabilite dal regolamento di gestione, una somma una tantum determinata dai contributi versati dal 1° gennaio 2012, dedotto il trattamento di cui all'articolo 10.

2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, e con riferimento alle anzianità di iscrizione maturate al 31 dicembre 2011, agli iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011 è corrisposta una somma determinata nel modo seguente:

- a) per una anzianità di iscrizione al FITQ da uno a dieci anni, maturata entro il 31 dicembre 2011: il 25 per cento della retribuzione annua lorda, definita ai sensi del comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile, in godimento al 31 dicembre 2011;
- b) per una anzianità di iscrizione al FITQ superiore ai dieci anni, maturata entro il 31 dicembre 2011: il 30 per cento della retribuzione annua lorda, definita ai sensi del comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile, in godimento al 31 dicembre 2011.

3. La somma delle quote determinate ai sensi dei commi 1 e 2 è rivalutata fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione, secondo l'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT.

4. In caso di decesso, la somma una tantum, ripartita secondo le previsioni dell'articolo 2122 del Codice civile, spetta nella stessa misura di cui ai commi 1, 2 e 3 ai superstiti dell'iscritto deceduto che non ha maturato i quindici anni di iscrizione al FITQ.

Art. 9 bis

(Riscatto)

(previsto da art.118-lr.n.9/2023)

1. In armonia con i principi nazionali in materia di previdenza complementare, l'iscritto che ha maturato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, e che cessa dal servizio per cause diverse dal collocamento in quiescenza



ovvero l'iscritto che non ha maturato i predetti requisiti e cessa dal servizio per motivi diversi rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, comma 1, ha diritto alla restituzione della posizione contributiva individuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), rivalutata fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione, secondo l'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT.

2. La disposizione di cui al presente articolo si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2018.";

Art. 10
Cessazione del rapporto di lavoro
(come modificato dall'art. 5-Ir.n. 17/2021)

1. Alla cessazione del rapporto di lavoro è dovuto all'iscritto un trattamento di fine rapporto pari all'accantonamento tempo per tempo effettuato dall'Amministrazione regionale dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), secondo il sistema di calcolo stabilito per il TFR dall'articolo 2120 del Codice civile al netto di eventuali anticipazioni.

Articolo 2120 del Codice Civile - Disciplina del trattamento di fine rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2012, è corrisposta una somma pari a un dodicesimo della media delle retribuzioni annue, definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile percepite nell'ultimo decennio precedente al 1° gennaio 2012, per ogni anno di iscrizione al FITQ maturato alla medesima data, al netto di eventuali anticipazioni erogate prima del 31 dicembre 2011; al personale con meno di dieci anni di iscrizione al FITQ al 31 dicembre 2011 la predetta somma è calcolata in misura pari a un dodicesimo della media delle retribuzioni annue percepite nelle annualità precedenti al 1° gennaio 2012, per ogni anno di iscrizione al FITQ alla medesima data.

3. La somma di cui al comma 2 è rivalutata secondo l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato

dall'ISTAT dal 1° gennaio 2012 fino al mese antecedente alla cessazione.

4. Dal trattamento così determinato è portata in detrazione l'indennità eventualmente corrisposta per lo stesso periodo di iscrizione al FITQ allo stesso titolo dall'INPS ex gestione INPDAP, anche nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza).

5. Il trattamento determinato ai sensi del presente articolo, ripartito secondo le previsioni dell'articolo 2122 del Codice civile, spetta nella stessa misura ai superstiti dell'iscritto deceduto.

5 bis. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), all'iscritto che cessa dal servizio è corrisposta, entro sessanta giorni dalla cessazione, una prima quota di importo non superiore a euro 45.000, a valere sui trattamenti di cui ai commi 1 e 2. La parte residua è accreditata entro ventiquattro mesi dalla data di cessazione. In sede di prima applicazione del presente comma, il termine di sessanta giorni per l'erogazione della prima quota di trattamento di fine rapporto decorre dal 31 luglio 2022."

Art. 11
Anticipazioni

(come modificato dall'art. 118-Ir.n. 9/2023)

1. L'iscritto può ottenere una o più anticipazioni a valere sul trattamento dovuto per la cessazione del rapporto ai sensi dell'articolo 10.

2. In ogni caso la misura complessiva delle anticipazioni non può superare l'80 per cento dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 10 cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta e tenuto conto delle anticipazioni già erogate.

3. Le anticipazioni sono erogate nei seguenti casi:

- a) per acquisto o costruzione della prima casa di abitazione dell'iscritto e dei figli, comprese le somme necessarie per estinguere o rinegoziare i relativi mutui, e per interventi di manutenzione o di ristrutturazione della stessa, dopo quindici anni dall'iscrizione al fondo;
- b) per spese sanitarie riguardanti l'iscritto, i propri figli e il coniuge, in qualsiasi momento e nella misura massima del 100 per cento della spesa sanitaria, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2;
- c) per spese relative all'istruzione universitaria o post universitaria dei figli dell'iscritto, svolta in Italia o all'estero, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2.

3 bis. In deroga al comma 2 l'anticipazione di fine rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, può essere erogata ai cessati dal servizio per l'importo del trattamento maturato disponibile e non ancora interamente erogato.

3 ter. Le richieste sono soddisfatte annualmente secondo i limiti e i criteri fissati per l'anno di erogazione dal Comitato. Hanno comunque priorità le richieste di anticipazione presentate per la prima volta. La prestazione di cui all'articolo 11, comma 3 bis, della legge regionale n. 27 del 2011, come introdotto dal presente articolo, può essere richiesta decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti e secondo i criteri fissati per l'anno di erogazione dal Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965; hanno comunque priorità le richieste presentate per ottenere la prima anticipazione, salvo che si tratti di richieste per spese sanitarie.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15

del 1965, nel rispetto degli equilibri di gestione, determina e rende pubbliche le risorse disponibili del fondo e i criteri di assegnazione delle anticipazioni da erogare nell'anno successivo.

Art. 12 Piccoli prestiti

(come sostituito dall'art.6-Ir.n.40-2018)

1. I piccoli prestiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), sono concessi in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, e sono recuperati in un numero di rate non superiore a sessanta per importi fino a euro 10.000 e fino a centoventi per importi superiori.

2. Sui piccoli prestiti è dovuto un tasso di interesse nominale annuo non superiore al 4 per cento e comunque non inferiore al tasso attivo corrisposto sulle somme investite dal Fondo.

3. In caso di cumulo con la prestazione di cui all'articolo 11, la somma complessiva erogata non può comunque superare l'80 per cento dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 10 cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, tenuto conto delle anticipazioni già erogate nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di cessazione dal servizio del dipendente, il recupero del residuo debito avviene a carico dei trattamenti previsti dalla presente legge e come stabilito dalle linee guida di cui al comma 6.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965, nel rispetto degli equilibri di gestione, determina e rende pubbliche le risorse disponibili del Fondo per i piccoli prestiti di cui al presente articolo.

6. I piccoli prestiti sono concessi secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, con la quale la Giunta stabilisce il tasso di interesse entro i limiti stabiliti dal comma 2..

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2015, n.5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)

Art. 32 - Comitato dei garanti e determinazione tasso di interesse

2. Il tasso d'interesse per i piccoli prestiti di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)), è annualmente determinato in misura non inferiore al tasso attivo corrisposto sulle somme investite dal Fondo di cui alla medesima legge.

Capo IV Organi di amministrazione Art. 13

Organi di amministrazione. Rinvio

1. Gli organi di amministrazione e la gestione del fondo sono disciplinati dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale n. 15 del 1965, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 117-Ir.n.9/2023 - Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Fino al completamento dell'organizzazione delle strutture competenti e all'insediamento del nuovo Comitato paritetico del FITQ si applicano le vigenti disposizioni relative anche alla composizione e alle funzioni del Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965.

2. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale n. 15 del 1965 sono abrogati.

Art. 116-Ir.n.9/2023 - Comitato paritetico del FITQ

1. Presso la Direzione generale competente in materia di personale è costituito il Comitato paritetico del FITQ.

2. Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, dura in carica cinque anni ed è composto:

- a) dal Direttore generale della Direzione generale competente in materia di personale, che lo presiede;
- b) dal Direttore generale della Direzione generale competente in materia di bilancio;
- c) dal Direttore del servizio competente in materia di FITQ;
- d) da un Direttore di servizio della Direzione generale competente in materia di bilancio e di ragioneria;
- e) da quattro componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale in servizio e di quello in quiescenza assicurando l'equilibrio tra il personale in servizio dipendente e dirigente e il personale in quiescenza.

3. I componenti del Comitato in caso di assenza o impedimento possono nominare un delegato.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

5. Fermo restando l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998, il Comitato ha funzioni decisionali in relazione ai criteri riferiti alle anticipazioni di fine rapporto e ai piccoli prestiti e funzioni consultive in relazione all'adozione degli atti di carattere generale di natura amministrativo-contabile.

6. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di bilancio, definisce le regole di funzionamento del Comitato.

Capo V Disposizioni finali, transitorie e finanziarie Art. 14

Omogeneità nel comparto

1. Le agenzie e aziende e gli enti e istituti del comparto regionale di contrattazione si adeguano, entro il termine perentorio di tre mesi, alle disposizioni della presente legge, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- a) determinazione delle prestazioni erogate con il metodo contributivo in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
- b) determinazione della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza come stabiliti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);
- c) incrementi della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3;
- d) applicazione della disciplina di cui all'articolo 2 ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2012 e ai dipendenti non iscritti ai fondi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono in ogni caso istituire nuovi fondi di pensione complementare o per il trattamento di fine rapporto.

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2013, n.40

Art. 7 - Applicazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2011

1. L'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 - Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), trova applicazione, fino alla nuova contrattazione collettiva, solo nei confronti dei

fondi che non si trovano in equilibrio gestionale economico e finanziario.

Art. 15

Assegni in godimento. Pensioni privilegiate

1. Ai fini dei trattamenti integrativi di pensione diretta, indiretta e di privilegio, nonché di reversibilità, sono fatti salvi gli assegni già in godimento al 31 dicembre 2011.

2. Relativamente all'assegno integrativo della pensione privilegiata, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), nonché per i procedimenti per i quali alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e per i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data, continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 1965.

Art. 16 (2)

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 2, sono valutati in euro 10.250.000 annui e fanno carico all'UPB S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 15 del 1965, e successive modifiche ed integrazioni, e iscritte in conto della medesima UPB S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013.

2. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede con legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n.27, della legge regionale 5 maggio 1983, n.11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n.23). 2) *dichiara, altresì, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, della medesima legge regionale n. 27 del 2011;*

Art. 17

Abrogazioni

1. Sono abrogati in particolare gli articoli 2, 3, 4 - fatta salva l'applicazione ai sensi dell'articolo 7 della presente legge - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 26 bis, 27, 27 bis, 28, 29, 30 della legge regionale n. 15 del 1965 e tutte le modifiche ed integrazioni ad essi relative nonché tutte le disposizioni che regolano la materia comunque incompatibili con la presente legge; l'articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1989, n.24 (Norme in materia di personale, modificative ed integrative della legge regionale 15 gennaio 1986, n.6, e della legge regionale 14 novembre 1988, n.42) - fatta salva l'applicazione ai sensi dell'articolo 7 della presente legge; l'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2011, n.16 (Norme in materia di organizzazione e personale).

Art. 18

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

LEGGE 8 agosto 1995, n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.(aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)

(GU n.190 del 16-08-1995 - Suppl. Ordinario n. 101)

Art. 1 - (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)

6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età' dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età' dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età' immediatamente superiore e il coefficiente dell'età' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.

Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

(Tabelle-Tabella A)

Tabella A

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Eta'	Divisori	Valori
57	23,892	4,186%
58	23,314	4,289%
59	22,734	4,399%
60	22,149	4,515%
61	21,558	4,639%
62	20,965	4,770%
63	20,366	4,910%
64	19,763	5,060%
65	19,157	5,220%
66	18,549	5,391%
67	17,938	5,575%
68	17,324	5,772%
69	16,707	5,985%
70	16,090	6,215%
71	15,465	6,466%

+-----+-----+-----+
| tasso di sconto = 1,5% |

+-----+)) ((46)

AGGIORNAMENTO: La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che "In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 e' sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge".

Il Decreto 15 maggio 2012 (in G.U. 24/05/2012, n. 120) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la presente modifica avrà effetto dal 1° gennaio 2013.

Il Decreto 22 giugno 2015 (in G.U. 06/07/2015, n. 154) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la presente modifica avrà effetto dal 1° gennaio 2016.

Il Decreto 15 maggio 2018 (in G.U. 08/06/2018, n. 131) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

((46))Il Decreto 1 giugno 2020 (in G.U. 11/06/2020, n. 147) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto dal 1 gennaio 2021



=====

DELIBERAZIONE N. 12/16 DEL 20.3.2012

Oggetto: L.R. 22 dicembre 2011, n. 27 “ Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n.15”. Art. 14. Omogeneità nel comparto.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che, in data 30 dicembre 2011, è entrata in vigore la legge regionale in oggetto, recante “Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)”. In particolare l'Assessore richiama l'art. 14, che così dispone:

“1. Le agenzie e aziende e gli enti e istituti del comparto regionale di contrattazione si adeguano (...) alle disposizioni della presente legge (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- a) determinazione delle prestazioni erogate con il metodo contributivo in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
- b) determinazione della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza come stabiliti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);
- c) incrementi della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3;
- d) applicazione della disciplina di cui all'articolo 2 ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2012 e ai dipendenti non iscritti ai fondi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono in ogni caso istituire nuovi fondi di pensione complementare o per il trattamento di fine rapporto”.

La procedura di adeguamento deve aver termine entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e i soggetti tenuti ad adempiere, sempreché i rispettivi ordinamenti prevedano forme pensionistiche complementari e/o fondi per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente comunque denominati, sono quelli del comparto di contrattazione collettiva regionale: Agris, Laore, Argea, Ersu di Cagliari, Ersu di Sassari, Isre, Agenzia regionale per il lavoro, Agenzia Conservatoria delle Coste, Agenzia Sardegna Promozione, Enas, Area.

Ciò premesso l'Assessore evidenzia che la Giunta regionale è chiamata a stabilire le modalità con le quali gli Enti (Enti, Aziende, Istituti e Agenzie) devono conformarsi ai principi e alle disposizioni della legge di riforma, di cui espone gli aspetti salienti:

- 1) dal 1° gennaio 2012 le prestazioni maturate devono essere determinate con il metodo contributivo e il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, la cui aliquota contributiva è pari al 6,91%, deve essere calcolato secondo la normativa civilistica, come disposto dall'art. 12, comma 10, del D.L. n. 78/2010;
- 2) le prestazioni che la previgente normativa disciplinava secondo il sistema retributivo, maturate sino al 31 dicembre 2011, devono essere cristallizzate alla medesima data, secondo i nuovi criteri di calcolo previsti dagli artt. 7 e 10; in particolare il trattamento di fine servizio comunque denominato, maturato alla stessa data, deve essere determinato applicando il criterio della media delle retribuzioni, su un arco temporale di 10 anni, o minore se l'anzianità del dipendente è inferiore ai 10 anni;
- 3) le aliquote contributive minime, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), sono pari allo 0,59% a carico dell'Amministrazione e al 5% a carico dell'iscritto e devono essere applicate alla retribuzione come definita dal comma 2 dell'art. 2120 del codice civile (gli incrementi della contribuzione potranno essere determinati in sede di contrattazione collettiva regionale, ovviamente nei limiti delle risorse stanziare per la contrattazione collettiva del comparto);
- 4) il personale assunto dal 1° gennaio 2012 è iscritto all'INPS – gestione ex INPDAP - ai fini del TFR; tale personale e quello di ruolo non iscritto ai fondi gestiti dalle Amministrazioni del comparto, potrà aderire alle forme pensionistiche complementari;
- 5) sono fatti salvi, ai fini dei trattamenti integrativi di pensione diretta, indiretta e di privilegio, nonché di reversibilità, gli assegni già in godimento al 31 dicembre 2011.

Esposto quanto sopra, l'Assessore precisa che, ai fini dell'applicazione della legge in esame da parte degli enti, occorre verificare i distinti ordinamenti in quanto le discipline concernenti la materia oggetto della legge di riforma divergono incisivamente. Infatti si individuano:

- enti i cui ordinamenti non prevedono prestazioni integrative del trattamento di quiescenza o di previdenza: nei confronti di questi enti trova applicazione esclusivamente l'art. 2 della legge regionale in oggetto, e devono continuare ad iscrivere il personale all'INPS – gestione ex INPDAP, ai fini del TFR (articolo 14, comma 1, lettera d, sopra riportato);
- enti i cui ordinamenti prevedono discipline derivate dalla L.R. n. 15 del 5 maggio 1965: questi enti devono adottare regolamentazioni conformi alle disposizioni della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27;
- enti i cui ordinamenti non prevedono discipline derivate dalla L.R. n. 15/1965, ma trattamenti particolari di fine servizio, anche in altro modo denominati, e la costituzione, a favore di ciascun dipendente, di un conto individuale finalizzato a prestazioni integrative del trattamento medesimo. Questi enti non devono adottare discipline contenenti i medesimi istituti previsti dalla L.R. 15/1965, come riformati dalla L.R. n. 27/2011, ma devono conformarsi ai fini del contenimento della spesa regionale secondo parametri omogenei nel comparto regionale, ai principi sopra sintetizzati mantenendo, tuttavia, la natura e la tipologia delle prestazioni erogate.

L'Assessore evidenzia infine la necessità che le sopraindicate amministrazioni provvedano entro il 30 marzo 2012, con atto regolamentare, in relazione a quanto previsto nei loro ordinamenti, a definire una disciplina organica di riforma delle rispettive normative in materia di trattamento integrativo di pensione e di fine rapporto.

La Giunta regionale, sentita la relazione dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale

DELIBERA

di approvare la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, nei termini di cui alla suesposta relazione, e di assumerne il contenuto a direttiva generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L.R. n. 27/2011.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente residente
Ugo Cappellacci





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P. 15730

Cagliari, 14 giugno 2013

> Ai Dipendenti iscritti al FITQ

Oggetto: Criteri di concessione anticipazione trattamento per cessazione rapporto di lavoro (art. 11 L.R. 22 dicembre 2011 n. 27)

Si porta a conoscenza che il Comitato amministrativo del FITQ con la deliberazione n. 5/1 del 22 maggio 2013, ha stabilito i criteri di erogazione delle anticipazioni del trattamento dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 27/2011.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la circolare n. P. 647 del 13.01.2009.

Le domande di anticipazione dell'Indennità di Fine Rapporto (IFR) - da inviare esclusivamente con raccomandata A.R. - devono essere presentate dal 14 giugno al 31 luglio 2013 compilando gli appositi moduli pubblicati sul portale Intras e sul sito istituzionale (www.regione.sardegna.it) > regione > struttura organizzativa < assessorato affari generali, personale e riforma della regione > direzione generale dell'organizzazione e metodo e del personale > atti).

La richiesta, corredata da tutta la documentazione prevista per i singoli casi, dovrà essere inviata all'indirizzo: **Servizio previdenza, assistenza e FITQ - viale Trieste 190, 09123 Cagliari.**

Saranno considerate nulle e respinte al mittente le istanze:

- pervenute in data antecedente al 14 giugno 2013 o successiva al 31 luglio 2013 (a tal fine farà fede il timbro postale);
- redatte con modulistica difforme da quella messa a disposizione o senza la documentazione richiesta.

Come previsto dall'art. 11, comma 4, della L.R. n. 27/2011 hanno priorità le richieste per ottenere la prima anticipazione, salvo che si tratti di richieste per spese sanitarie.

L'anticipazione può essere concessa per le spese sostenute non oltre i due anni precedenti la data della richiesta con eccezione di quelle per istruzione universitaria e post universitaria in Italia o all'estero (punto 10) che devono essere state sostenute dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 27/2011.

L'Ufficio, qualora fosse necessario per il completamento dell'istruttoria, può chiedere al dipendente notizie e documentazione integrativa che dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 15 giorni.

Si fa presente che le somme disponibili nel bilancio 2013 del F.I.T.Q. per le anticipazioni dell'indennità di fine rapporto, pari a € 2.000.000, sono ripartite secondo le seguenti percentuali:

- a) 10 % (pari a € 200.000) per le spese sanitarie per il dipendente, per il coniuge e figli a carico;
- b) 80 % (pari a € 1.600.000) per le seguenti motivazioni:
 - 1) acquisto, costruzione, completamento e ampliamento prima casa di abitazione del dipendente;
 - 2) estinzione o rinegoziazione mutuo prima casa di abitazione del dipendente;
 - 3) manutenzione, ordinaria e straordinaria, e ristrutturazione prima casa di abitazione del dipendente;
 - 4) acquisto, costruzione, completamento e ampliamento prima casa di abitazione per i figli del dipendente;
 - 5) estinzione o rinegoziazione mutuo prima casa di abitazione per i figli del dipendente;
 - 6) manutenzione, ordinaria e straordinaria, e ristrutturazione prima casa di abitazione per i figli del dipendente;
- c) 10 % (pari a € 200.000) per le spese relative all'istruzione universitaria e post universitaria in Italia o all'estero dei figli a carico del dipendente.

Per il plafond di € 1.600.000 di cui al punto b) previsto per le prime case saranno predisposte due distinte graduatorie, al fine di favorire i dipendenti che non hanno alcuna abitazione di proprietà:

- 1) la prima graduatoria, per cui è stabilito un plafond di € 400.000 (pari al 25% di € 1.600.000), è riservata a chi non ha la piena proprietà di alcuna unità immobiliare ad uso abitativo e a chi deve effettuare interventi sulla prima casa di abitazione e, in particolare, per le motivazioni e nel rispetto delle priorità seguenti:
 - a) acquisto, costruzione, completamento e ampliamento prima casa di abitazione del dipendente;
 - b) estinzione o rinegoziazione mutuo prima casa di abitazione del dipendente;
 - c) manutenzione straordinaria della prima casa di abitazione del dipendente per interventi indifferibili di comprovata urgenza tesi a garantire sicurezza, salute e salubrità dell'immobile o parti di esso;



- 2) la seconda graduatoria, per cui è stabilito un plafond di € 1.200.000 (pari al 75% di € 1.600.000), è riservata, oltre agli aventi titolo alla prima graduatoria, a coloro che non siano proprietari di altro alloggio nel Comune di residenza e, in particolare, per le motivazioni e nel rispetto delle priorità seguenti:
- a) acquisto, costruzione, completamento e ampliamento prima casa di abitazione del dipendente;
 - b) estinzione o rinegoziazione mutuo prima casa di abitazione del dipendente;
 - c) manutenzione, ordinaria e straordinaria, e ristrutturazione prima casa di abitazione del dipendente;

A seguire nella seconda graduatoria sono considerate le domande di tutti i dipendenti con le motivazioni e nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) acquisto, costruzione, completamento e ampliamento prima casa di abitazione per i figli del dipendente;
- b) estinzione o rinegoziazione mutuo prima casa di abitazione per i figli del dipendente;
- c) manutenzione, ordinaria e straordinaria, e ristrutturazione prima casa di abitazione per i figli del dipendente;

Per la formazione delle graduatorie per la prima casa si tiene conto in ordine successivo dei seguenti gradi di priorità:

- a) situazione documentata di presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili o affetti da gravi patologie (L. n. 104/1992);
- b) carico familiare¹;
- c) anzianità di iscrizione al F.I.T.Q..

Per le spese relative all'istruzione sarà predisposta una graduatoria attribuendo priorità alle spese per l'istruzione universitaria rispetto a quelle per l'istruzione post universitaria e, all'interno di ciascuna tipologia di spesa, si terrà conto, nell'ordine, delle seguenti condizioni:

- 1) reddito del nucleo familiare (certificato con modello I.S.E.E);
- 2) situazione documentata di presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili o affetti da gravi patologie (L. n. 104/1992);
- 3) carico familiare¹;
- 4) anzianità di iscrizione al F.I.T.Q.

Le anticipazioni dell'I.F.R. per spese sanitarie vengono concesse in qualsiasi momento secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera b) della L.R. n. 27/2011.

In caso di accoglimento della domanda i dipendenti che, per il trattamento dell'indennità di fine rapporto, siano iscritti anche all'I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.), dietro richiesta dell'Ufficio dovranno fornire due originali di procura speciale notarile.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il personale con almeno 15 anni di iscrizione al FITQ - o periodo inferiore per le spese sanitarie e d'istruzione universitaria e post universitaria in Italia e all'estero dei figli, ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettere b) e c) - può chiedere, in costanza del rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore all'80% dell'importo determinato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 27/2011 sul trattamento dovuto cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari per il dipendente, i propri figli e coniuge a carico;
- acquisto, costruzione, completamento e ampliamento della prima casa di abitazione del dipendente o dei propri figli;
- manutenzione e ristrutturazione della prima casa di abitazione del dipendente o dei propri figli;
- estinzione o rinegoziazione mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione del dipendente o dei propri figli;
- spese relative all'istruzione universitaria o post universitaria in Italia o all'estero dei figli del dipendente.

L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento dovuto all'iscritto per la cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 10 della L.R. n. 27/2011.

¹ Sono considerati a carico i figli e il coniuge non legalmente ed effettivamente separato purché conviventi ovvero appartenenti allo stesso nucleo familiare e con reddito per l'anno 2012 non superiore a euro 2.840,51.

DOCUMENTAZIONE

Di seguito, per ogni tipologia di anticipazione, si specifica la documentazione e la relativa modulistica da utilizzare, pena il rigetto della richiesta:

1. SPESE SANITARIE PER IL DIPENDENTE, PER IL CONIUGE E FIGLI A CARICO

- Modulo di domanda di anticipazione per spese sanitarie (Mod. 1/2013) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia documento d'identità del dipendente in corso di validità;



- copia documento d'identità del coniuge o del figlio, se destinatari della spesa sanitaria, incorso di validità;
- autocertificazione dalla quale risulti che il familiare destinatario della spesa sanitaria è a carico² (**Allegato "A"**);
- certificato e preventivo dettagliato rilasciato dallo specialista della struttura sanitaria prescelta o dallo specialista che eseguirà la terapia o l'intervento;
- preventivo dettagliato delle eventuali spese complementari necessarie (spese di viaggio e soggiorno per l'interessato e per eventuali accompagnatori);
- certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente (ASL) attestante la straordinarietà della terapia e/o dell'intervento cui le spese sanitarie si riferiscono e che le stesse non sono eseguibili presso le strutture pubbliche;
- in caso di gravi patologie (es: tumori, SLA, sclerosi multipla), qualora il dipendente ritenesse più opportuno rivolgersi a strutture private specializzate, in sostituzione del certificato ASL sopracitato, è sufficiente un certificato del medico di base attestante la gravità della malattia e l'opportunità di rivolgersi ad un centro specializzato;
- fatture originali debitamente quietanzate comprovanti le spese sostenute o copia delle fatture debitamente quietanzate con la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'autenticità (**Allegato "B"**);
- traduzione asseverata (giurata) della certificazione in caso di documentazione proveniente dall'estero;
- In caso di pagamenti in valuta diversa dall'euro è necessario indicare la data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio.

² Sono considerati a carico i figli e il coniuge non legalmente ed effettivamente separato purché conviventi ovvero appartenenti allo stesso nucleo familiare e con reddito per l'anno 2012 non superiore a euro 2.840,51.

Note esplicative al punto 1.

Nel caso in cui più dipendenti legati da vincolo di matrimonio o di parentela presentino richiesta per le stesse spese sanitarie la somma delle anticipazioni spettanti verrà concessa nei limiti dell'importo totale delle spese sostenute.

L'anticipazione per spese sanitarie può essere concessa in qualsiasi momento e nei limiti dell'importo concedibile.

L'anticipazione, nelle more dell'acquisizione delle fatture debitamente quietanzate, viene erogata nella misura del 25% della somma complessivamente concessa. Il restante 75% verrà erogato in una o più soluzioni dopo la presentazione delle singole fatture originali debitamente quietanzate comprovanti le spese sostenute o copia delle fatture debitamente quietanzate con la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'autenticità (**Allegato "B"**).

L'interessato, pena la decadenza del beneficio ed il recupero delle somme con aggravamento degli interessi, deve presentare entro due anni dalla data di concessione dell'anticipazione le fatture che comprovino l'avvenuta esecuzione delle spese preventivate.

2. ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE DEL DIPENDENTE

a) Acquisto prima casa di abitazione da terzi:

- Modulo di domanda di anticipazione per acquisto prima casa di abitazione del dipendente (**Mod. 2/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- autocertificazione del nucleo familiare (**Allegato "C"**);
- originale o copia autentica dell'atto notarile di acquisto dell'immobile registrato o, nelle more della loro acquisizione, compromesso di acquisto dell'immobile.

b) Acquisto prima casa di abitazione con contestuale vendita di immobile già posseduto:

- Modulo di domanda di anticipazione per acquisto prima casa di abitazione del dipendente (**Mod. 2/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- autocertificazione del nucleo familiare (**Allegato "C"**);
- originale o copia autentica dell'atto notarile di acquisto dell'immobile, registrato o, nelle more della loro acquisizione, compromesso di acquisto dell'immobile;
- originale o copia autentica dell'atto notarile di vendita dell'immobile già posseduto registrato o, nelle more della loro acquisizione, compromesso di vendita dell'immobile già posseduto.

c) Acquisto prima casa di abitazione tramite cooperativa:

- Modulo di domanda di anticipazione per acquisto prima casa di abitazione del dipendente (**Mod. 2/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;



- autocertificazione del nucleo familiare (**Allegato “C”**);
- originale o copia autentica dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio registrato o, nelle more della loro acquisizione, estratto notarile del libro verbale di assegnazione con l'indicazione del valore dell'immobile.

d) Acquisto quota di proprietà da coniuge separato:

- Modulo di domanda di anticipazione per acquisto prima casa di abitazione del dipendente (**Mod. 2/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente, in corso di validità;
- autocertificazione del nucleo familiare (**Allegato “C”**);
- copia della sentenza di separazione o omologa della separazione (a seconda che si tratti di separazione giudiziale o consensuale);
- originale o copia autentica dell'atto notarile di acquisto dell'immobile registrato o, nelle more della loro acquisizione, compromesso di acquisto dell'immobile.

e) Acquisto nuovo immobile a seguito di separazione:

- Modulo di domanda di anticipazione per acquisto prima casa di abitazione del dipendente (**Mod. 2/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- autocertificazione del nucleo familiare (**Allegato “C”**);
- copia della sentenza di separazione o omologa della separazione (a seconda che si tratti di separazione giudiziale o consensuale);
- originale o copia autentica dell'atto notarile di acquisto dell'immobile registrato o, nelle more della loro acquisizione, compromesso di acquisto dell'immobile;
- originale o copia autentica dell'atto notarile di vendita dell'immobile già posseduto, registrato o, nelle more della loro acquisizione, compromesso di vendita dell'immobile già posseduto.

f) Riscatto di alloggio popolare:

- Modulo di domanda di anticipazione per acquisto prima casa di abitazione del dipendente (**Mod. 2/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- autocertificazione del nucleo familiare (**Allegato “C”**);
- atto notarile di riscatto o copia autentica dell'atto notarile di riscatto registrato o, nelle more della loro acquisizione, contratto preliminare di riscatto ovvero, nel caso di *riscatto da ente pubblico*, documentazione dell'ente attestante la dismissione in corso, il prezzo e la manifestazione di volontà dell'iscritto di voler riscattare la stessa.

g) Riscatto quota ereditaria:

- Modulo di domanda di anticipazione per acquisto prima casa di abitazione del dipendente (**Mod. 2/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia documento del dipendente in corso di validità;
- autocertificazione del nucleo familiare (**Allegato “C”**);
- originale o copia autentica dell'atto notarile di acquisto dell'immobile registrato, comprovante la piena proprietà o, nelle more della loro acquisizione, compromesso di acquisto dell'immobile;

Note esplicative al punto 2.

Nel caso in cui più dipendenti legati da vincolo di matrimonio o di parentela presentino richiesta per la stessa unità immobiliare la somma delle anticipazioni spettanti verrà concessa nei limiti dell'importo totale sostenuto per l'acquisto dell'abitazione.

L'anticipazione ha lo scopo di agevolare i dipendenti per l'acquisto della prima casa, quindi, all'atto della richiesta e della concessione i richiedenti non devono essere titolari del diritto di piena proprietà su alcun alloggio nel Comune di residenza.

Nelle more della presentazione dell'atto definitivo o della copia autentica dell'atto definitivo, viene erogata soltanto una quota dell'anticipazione pari al 25% della somma complessivamente concessa.

Nel caso di acquisto come da punto **2/b** (acquisto e contestuale vendita di immobile già posseduto) e **2/e** (acquisto nuovo immobile a seguito di separazione) l'importo concesso non può superare la differenza tra il prezzo dell'immobile acquistato e quello venduto. Inoltre la concessione, avviata con proposta irrevocabile di acquisto, è condizionata alla vendita della medesima prima casa e al perfezionamento dell'atto di acquisto della nuova abitazione.

L'interessato, a pena della decadenza dell'intero beneficio ed il recupero della somma con aggravamento degli interessi:

- deve essere residente e domiciliato presso l'abitazione per la quale ha chiesto l'anticipazione;
- non può cedere l'immobile prima dei cinque anni dalla data di concessione dell'anticipazione;



- deve presentare, entro due anni dalla data di concessione dell'anticipazione, l'atto definitivo registrato o la copia autentica dell'atto definitivo di acquisto registrato e di vendita registrato (quest'ultimo solo nel caso in cui il dipendente possieda ancora un immobile al momento di presentazione della domanda).

3. ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER I FIGLI DEL DIPENDENTE

a) Acquisto prima casa di abitazione da terzi:

- Modulo di domanda di anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per i figli del dipendente (**Mod. 3/2013**), debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- copia del documento d'identità del figlio/a, a cui si riferisce la richiesta, in corso di validità;
- autorizzazione del giudice tutelare per l'acquisto della prima casa per figli minori;
- autocertificazione del nucleo familiare del figlio/a (**Allegato "D"**);
- originale o copia autentica dell'atto notarile di acquisto dell'immobile registrato o, nel more della loro acquisizione, compromesso di acquisto dell'immobile.

b) Acquisto prima casa di abitazione con contestuale vendita di immobile già posseduto:

- Modulo di domanda di anticipazione per acquisto prima casa di abitazione (**Mod.3/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- copia del documento d'identità del figlio/a, a cui si riferisce la richiesta, in corso di validità;
- autorizzazione del giudice tutelare per l'acquisto della prima casa per figli minori;
- autocertificazione del nucleo familiare del figlio/a (**Allegato "D"**);
- originale o copia autentica dell'atto notarile di acquisto dell'immobile registrato o, nelle more della loro acquisizione, compromesso di acquisto dell'immobile;
- originale o copia autentica dell'atto notarile di vendita dell'immobile già posseduto, registrato o, nelle more della loro acquisizione, compromesso di vendita dell'immobile già posseduto.

c) Acquisto prima casa di abitazione tramite cooperativa:

- Modulo di domanda di anticipazione per acquisto prima casa di abitazione (**Mod.3/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- copia del documento d'identità del figlio/a a cui si riferisce la richiesta, in corso di validità;
- autocertificazione del nucleo familiare del figlio/a (**Allegato "D"**);
- autorizzazione del giudice tutelare per l'acquisto della prima casa per figli minori;
- originale o copia autentica dell'atto notarile di assegnazione dell'immobile, registrato o, nelle more della loro acquisizione, estratto notarile del libro verbale di assegnazione con l'indicazione del valore dell'immobile.

d) Acquisto quota di proprietà da coniuge separato:

- Modulo di domanda di anticipazione per acquisto prima casa di abitazione (**Mod.3/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- copia del documento d'identità del figlio/a, a cui si riferisce la richiesta, in corso di validità;
- autocertificazione del nucleo familiare del figlio/a (**Allegato "D"**);
- copia della sentenza di separazione o omologa della separazione del figlio/a (a seconda che si tratti di separazione giudiziale o consensuale);
- originale o copia autentica dell'atto notarile di acquisto dell'immobile, registrato o, nelle more della loro acquisizione, compromesso di acquisto dell'immobile.

e) Acquisto nuovo immobile a seguito di separazione:

- Modulo di domanda di anticipazione per acquisto prima casa di abitazione (**Mod.3/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- copia del documento d'identità del figlio/a, a cui si riferisce la richiesta, in corso di validità;
- autocertificazione del nucleo familiare del figlio/a (**Allegato "D"**);
- copia della sentenza di separazione o omologa della separazione del figlio/a (a seconda che si tratti di separazione giudiziale o consensuale);
- originale o copia autentica dell'atto notarile di acquisto dell'immobile registrato o, nelle more della loro acquisizione, compromesso di acquisto dell'immobile;
- originale o copia autentica dell'atto notarile di vendita dell'immobile già posseduto, registrato o, nelle more della loro acquisizione, compromesso di vendita dell'immobile già posseduto.



f) Riscatto di alloggio popolare:

- Modulo di domanda di anticipazione per acquisto prima casa di abitazione (**Mod.3/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- copia del documento d'identità del figlio/a, a cui si riferisce la richiesta, in corso di validità;
- autorizzazione del giudice tutelare per l'acquisto della prima casa per figli minori;
- autocertificazione del nucleo familiare del figlio/a (**Allegato "D"**);
- originale o copia autentica dell'atto notarile di riscatto dell'immobile registrato o, nelle more della loro acquisizione, contratto preliminare di riscatto, ovvero, nel caso di riscatto da ente pubblico, documentazione dell'ente attestante la dismissione in corso, il prezzo e la manifestazione di volontà dell'iscritto di voler riscattare la stessa.

g) Riscatto quota ereditaria:

- Modulo di domanda di anticipazione per acquisto prima casa di abitazione (**Mod.3/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- copia del documento d'identità del figlio/a, a cui si riferisce la richiesta, in corso di validità;
- autocertificazione del nucleo familiare del figlio/a (**Allegato "D"**);
- autorizzazione del giudice tutelare per l'acquisto della prima casa per figli minori;
- originale o copia autentica dell'atto notarile di acquisto dell'immobile registrato, comprovante la piena proprietà o, nelle more della loro acquisizione, compromesso di acquisto dell'immobile.

Note esplicative al punto 3.

Nel caso in cui più dipendenti legati da vincolo di matrimonio o di parentela presentino richiesta per la stessa unità immobiliare, la somma delle anticipazioni spettanti verrà concessa nei limiti dell'importo totale sostenuto per l'acquisto dell'abitazione.

L'anticipazione ha lo scopo di agevolare i figli degli iscritti per l'acquisto della prima casa, quindi, all'atto della richiesta e della concessione i richiedenti non devono essere titolari del diritto di piena proprietà su alcun alloggio nel Comune di residenza.

Non si può riscattare la quota ereditaria spettante al genitore dipendente che chiede l'anticipazione al genitore in comunione di beni con il genitore dipendente che chiede l'anticipazione.

Nelle more della presentazione dell'atto definitivo o della copia autentica dell'atto definitivo, viene erogata soltanto una quota dell'anticipazione pari al 25% della somma complessivamente concessa.

Nel caso di acquisto come da punto **3/b** (acquisto e contestuale vendita di immobile già posseduto) e **3/e** (acquisto nuovo immobile a seguito di separazione) l'importo concesso non può superare la differenza tra il prezzo dell'immobile acquistato e quello venduto. La concessione, avviata con proposta irrevocabile di acquisto, è condizionata alla vendita della medesima prima casa e al perfezionamento dell'atto di acquisto della nuova abitazione.

L'interessato, a pena della decadenza dell'intero beneficio ed il recupero della somma con aggravamento degli interessi:

- ☐ deve essere residente e domiciliato presso l'abitazione per la quale si chiede l'anticipazione;
- ☐ non può cedere l'immobile prima dei cinque anni dalla data di concessione dell'anticipazione;
- ☐ deve presentare entro due anni dalla data di concessione dell'anticipazione l'atto definitivo registrato o la copia autentica dell'atto definitivo di acquisto registrato e di vendita registrato (quest'ultimo solo nel caso in cui il dipendente possieda ancora un immobile al momento di presentazione della domanda).

4. COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO O AMPLIAMENTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE DEL DIPENDENTE

- Modulo di domanda di anticipazione per costruzione, completamento o ampliamento prima casa di abitazione del dipendente (**Mod. 4/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- autocertificazione del nucleo familiare (**Allegato "E"**);
- certificato catastale o copia dell'atto notarile attestante la proprietà dell'area sulla quale si dovrà realizzare l'immobile;
- copia della concessione edilizia in corso di validità;
- certificato di inizio lavori rilasciato dal comune;
- computo metrico estimativo relativo all'intera costruzione redatto, datato e firmato da professionisti iscritti all'albo;
- regolare contratto d'appalto stipulato con l'impresa edile datato e firmato;
- fatture originali, debitamente quietanzate, comprovanti le spese sostenute o copia delle fatture



debitamente quietanzate con la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'autenticità (**Allegato "F"**);

- certificato originale di ultimazione dei lavori datato e firmato da un tecnico abilitato.

Note esplicative al punto 4.

Nel caso in cui più dipendenti legati da vincolo di matrimonio o di parentela presentino richiesta per la stessa unità immobiliare, la somma delle anticipazioni spettanti verrà concessa nei limiti dell'importo totale sostenuto per la costruzione dell'abitazione.

L'anticipazione ha lo scopo di agevolare gli iscritti per la costruzione della prima casa quindi all'atto della richiesta e della concessione i richiedenti non devono essere titolari del diritto di piena proprietà su alcun alloggio nel Comune di residenza.

Nelle more della presentazione delle fatture debitamente quietanzate, viene erogata soltanto una quota dell'anticipazione pari al 25% della somma complessivamente concessa. Il restante 75% verrà erogato in una o più soluzioni dopo la presentazione delle singole fatture originali debitamente quietanzate comprovanti le spese sostenute o copia delle fatture debitamente quietanzate con la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'autenticità (**Allegato "F"**).

L'interessato, a pena della decadenza dell'intero beneficio ed il recupero della somma con aggravamento degli interessi:

- deve essere residente e domiciliato presso l'abitazione per la quale ha chiesto l'anticipazione;
- non può cedere l'immobile prima dei cinque anni dalla data del certificato dell'ultimazione dei lavori;
- deve presentare, entro due anni dalla data di concessione dell'anticipazione, il certificato in originale di ultimazione dei lavori datato e firmato da un tecnico abilitato.

5. MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) O RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE DEL DIPENDENTE

- Modulo di domanda di anticipazione per manutenzione o ristrutturazione prima casa di abitazione del dipendente (**Mod. 5/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- autocertificazione del nucleo familiare (**Allegato "G"**);
- copia dell'atto notarile registrato comprovante la proprietà della casa da ristrutturare;
- computo metrico estimativo relativo ai lavori da eseguire, datato e firmato da professionisti iscritti all'albo;
- regolare contratto d'appalto stipulato con l'impresa edile datato e firmato;
- autorizzazioni o abilitazioni comunali (licenza edilizia, attività libera, comunicazione inizio lavori, Scia, Dia) richiesti per le varie tipologie di intervento e previste dalle normative vigenti;
- se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- fatture originali, debitamente quietanzate, comprovanti le spese sostenute o copia delle fatture, debitamente quietanzate con la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'autenticità (**Allegato "H"**);
- certificato originale di ultimazione dei lavori datato e firmato da un tecnico abilitato.

Note esplicative al punto 5.

Nel caso in cui più dipendenti legati da vincolo di matrimonio o di parentela presentino richiesta per la stessa unità immobiliare la somma delle anticipazioni spettanti verrà concessa nei limiti dell'importo totale sostenuto per la costruzione dell'abitazione.

L'anticipazione ha lo scopo di agevolare gli iscritti per la manutenzione o ristrutturazione della prima casa, quindi, all'atto della richiesta e della concessione i richiedenti devono essere titolari, nel Comune di residenza, del diritto di piena proprietà solo su l'alloggio per il quale viene richiesta l'anticipazione.

Nelle more della presentazione delle fatture debitamente quietanzate, viene erogata soltanto una quota dell'anticipazione pari al 25% della somma complessivamente concessa. Il restante 75% verrà erogato in una o più soluzioni dopo la presentazione delle singole fatture originali debitamente quietanzate comprovanti le spese sostenute o copia delle fatture debitamente quietanzate con la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'autenticità (**Allegato "H"** al modulo di richiesta dell'anticipazione per ristrutturazione prima casa del dipendente).

L'interessato, a pena della decadenza dell'intero beneficio ed il recupero della somma con aggravamento degli interessi:

- ☐ deve essere residente e domiciliato presso l'abitazione per la quale ha chiesto l'anticipazione;
- ☐ non può cedere l'immobile prima dei cinque anni dalla data del certificato dell'ultimazione dei lavori;
- ☐ deve presentare, entro due anni dalla data di concessione dell'anticipazione, il certificato di ultimazione dei lavori datato e firmato da un tecnico abilitato.



6. COSTRUZIONE COMPLETAMENTO O AMPLIAMENTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE PERI FIGLI DEL DIPENDENTE

- Modulo di domanda di anticipazione per costruzione, completamento o ampliamento prima casa di abitazione per i figli del dipendente (**Mod. 6/2013**), debitamente compilato esotosscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- copia del documento d'identità del figlio/a, a cui si riferisce la richiesta, in corso di validità;
- autorizzazione del giudice tutelare per costruzione, completamento o ampliamento della prima casa di abitazione per figli minori;
- autocertificazione del nucleo familiare del figlio (**Allegato "I"**);
- certificato catastale o copia dell'atto notarile attestante la proprietà dell'area sulla quale sidovrà realizzare l'immobile;
- copia della concessione edilizia in corso di validità;
- certificato di inizio lavori rilasciato dal comune;
- computo metrico estimativo relativo all'intera costruzione redatto, datato e firmato daprofessionisti iscritti all'albo;
- regolare contratto d'appalto stipulato con l'impresa edile datato e firmato;
- fatture originali, debitamente quietanzate, comprovanti le spese sostenute o copia delle fatture debitamente quietanzate con la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'autenticità (**Allegato "L"**);
- certificato in originale di ultimazione dei lavori, datato e firmato da un tecnico abilitato.

Note esplicative al punto 6.

Nel caso in cui più dipendenti legati da vincolo di matrimonio o di parentela presentino richiesta perla stessa unità immobiliare, la somma delle anticipazioni spettanti verrà concessa nei limiti dell'importo totale sostenuto per la costruzione dell'abitazione.

L'anticipazione ha lo scopo di agevolare i figli degli iscritti, per la costruzione della prima casa, quindi all'atto della richiesta e della concessione i figli dei richiedenti non devono essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alcun alloggio nel Comune di residenza.

Nelle more della presentazione delle fatture debitamente quietanzate, viene erogata soltanto una quota dell'anticipazione pari al 25% della somma complessivamente concessa. Il restante 75% verrà erogato in una o più soluzioni dopo la presentazione delle singole fatture originali debitamente quietanzate comprovanti le spese sostenute o copia delle fatture debitamente quietanzate con la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**Allegato "L"**).

L'interessato, a pena della decadenza dell'intero beneficio ed il recupero della somma con aggravamento degli interessi:

- deve essere residente e domiciliato presso l'abitazione per la quale ha chiesto l'anticipazione;
- non può cedere l'immobile prima dei cinque anni dalla data del certificato dell'ultimazione dellavori;
- deve presentare, entro due anni dalla data di concessione dell'anticipazione, il certificato inoriginale di ultimazione dei lavori, datato e firmato da un tecnico abilitato.

7. MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) O RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASADI ABITAZIONE PER I FIGLI DEL DIPENDENTE

- Modulo di domanda di anticipazione per manutenzione o ristrutturazione prima casa diabitazione per i figli dei dipendenti (**Mod. 7/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- copia del documento d'identità del figlio/a, a cui si riferisce la richiesta, in corso di validità;
- autorizzazione del giudice tutelare per manutenzione o ristrutturazione della prima casa diabitazione per i figli minori;
- autocertificazione del nucleo familiare del figlio/a (**Allegato "M"**);
- copia dell'atto notarile registrato comprovante la proprietà della casa da ristrutturare;
- computo metrico estimativo relativo ai lavori da eseguire, datato e firmato da professionistiiscritti all'albo;
- regolare contratto d'appalto stipulato con l'impresa edile datato e firmato;
- autorizzazioni o abilitazioni comunali (licenza edilizia, attività libera, comunicazione inizio lavori, Scia, Dia) richiesti per le varie tipologie di intervento e previste dalle normative vigenti;
- fatture originali, debitamente quietanzate, comprovanti le spese sostenute o copia delle fatture debitamente quietanzate con la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'autenticità (**Allegato "N"**);
- certificato originale di ultimazione dei lavori, datato e firmato da un tecnico abilitato.

Note esplicative al punto 7.

Nel caso in cui più dipendenti legati da vincolo di matrimonio o di parentela presentino richiesta per la stessa unità immobiliare la somma delle anticipazioni spettanti verrà concessa nei limiti dell'importo totale sostenuto per la costruzione dell'abitazione.

L'anticipazione ha lo scopo di agevolare i figli degli iscritti, per la manutenzione o la ristrutturazione della prima casa, quindi, all'atto della richiesta e della concessione i figli dei richiedenti devono essere titolari, nel Comune di residenza, del diritto di piena proprietà solo su l'alloggio per il quale viene richiesta l'anticipazione.

Nelle more della presentazione delle fatture debitamente quietanzate, viene erogata soltanto una quota dell'anticipazione pari al 25% della somma complessivamente concessa. Il restante 75% verrà erogato in una o più soluzioni dopo la presentazione delle singole fatture originali, debitamente quietanzate, comprovanti le spese sostenute o copia delle fatture debitamente quietanzate con la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**Allegato "N"**).

L'interessato, a pena della decadenza dell'intero beneficio ed il recupero della somma con aggravamento degli interessi:

- deve essere residente e domiciliato presso l'abitazione per la quale ha chiesto l'anticipazione;
- non può cedere l'immobile prima dei cinque anni dalla data del certificato dell'ultimazione dei lavori;
- deve presentare, entro due anni dalla data di concessione dell'anticipazione, il certificato originale di ultimazione dei lavori, datato e firmato da un tecnico abilitato.

8. ESTINZIONE O RINEGOZIAZIONE MUTUO PRIMA CASA DI ABITAZIONE DEL DIPENDENTE

- Modulo di domanda di anticipazione per estinzione o rinegoiazione mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione del dipendente (**Mod. 8/2013**) debitamente compilato e sottoscritto ;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- autocertificazione del nucleo familiare (**Allegato "O"**);
- copia dell'atto notarile di acquisto registrato comprovante la proprietà dell'immobile o nel caso di costruzione certificato catastale comprovante la proprietà dell'immobile;
- copia atto notarile del contratto di mutuo per acquisto prima casa di abitazione;
- certificato originale della banca attestante il debito residuo, con indicazione del numero del mutuo, ubicazione dell'immobile e proprietari;
- certificato originale della banca attestante l'avvenuta estinzione del mutuo, con indicazione del numero del mutuo, ubicazione dell'immobile e proprietari.

Note esplicative al punto 8.

Nel caso in cui più dipendenti legati da vincolo di matrimonio o di parentela presentino richiesta per la stessa unità immobiliare, la somma delle anticipazioni spettanti verrà concessa nei limiti dell'importo totale sostenuto per l'estinzione o rinegoiazione mutuo.

L'anticipazione ha lo scopo di agevolare gli iscritti per estinguere o rinegoiare il mutuo contratto con le banche per l'acquisto o la costruzione della prima casa, quindi, all'atto della richiesta e della concessione, i richiedenti non devono essere titolari del diritto di piena proprietà su alcun alloggio nel Comune di residenza.

L'anticipazione viene erogata nella misura del 100% della somma complessivamente concessa.

L'interessato, a pena della decadenza dell'intero beneficio ed il recupero della somma con aggravamento degli interessi, deve presentare entro 60 giorni dalla data di concessione dell'anticipazione il certificato originale della banca attestante l'avvenuta estinzione o rinegoiazione del mutuo, con l'indicazione del numero del mutuo, ubicazione dell'immobile e proprietari/o.

9. ESTINZIONE O RINEGOZIAZIONE MUTUO PRIMA CASA DI ABITAZIONE DEI FIGLI DEL DIPENDENTE

- Modulo di domanda di anticipazione per estinzione o rinegoiazione mutuo per acquisto o costruzione prima casa di abitazione dei figli del dipendente (**Mod. 9/2013**) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- autorizzazione del giudice tutelare per estinzione o rinegoiazione mutuo della prima casa per figli minori;
- copia del documento d'identità del figlio/a, a cui si riferisce la richiesta, in corso di validità;
- autocertificazione del nucleo familiare del figlio (**Allegato "P"**);
- copia dell'atto notarile di acquisto registrato comprovante la proprietà dell'immobile o nel caso di costruzione certificato catastale comprovante la proprietà dell'immobile;
- copia atto notarile del contratto di mutuo per acquisto o costruzione prima casa di abitazione;
- certificato originale della banca attestante il debito residuo, con indicazione del numero del mutuo, ubicazione dell'immobile e proprietari;
- certificato originale della banca attestante l'avvenuta estinzione del mutuo, con indicazione del numero del mutuo, ubicazione dell'immobile e proprietari/o.



Note esplicative al punto 9.

Nel caso in cui più dipendenti legati da vincolo di matrimonio o di parentela presentino richiesta per la stessa unità immobiliare la somma delle anticipazioni spettanti verrà concessa nei limiti dell'importo totale sostenuto per l'estinzione o rinegoziazione mutuo.

L'anticipazione ha lo scopo di agevolare i figli degli iscritti, per estinguere o rinegoziare il mutuo contratto con le banche per l'acquisto o la costruzione della prima casa, quindi, all'atto della richiesta e della concessione, i figli del dipendente richiedente non devono essere titolari del diritto di piena proprietà su alcun alloggio nel Comune di residenza.

L'anticipazione viene erogata nella misura del 100% della somma complessivamente concessa.

L'interessato, a pena della decadenza dell'intero beneficio ed il recupero della somma con aggravamento degli interessi, deve presentare entro 60 giorni dalla data di concessione dell'anticipazione il certificato originale della banca attestante l'avvenuta estinzione o rinegoziazione del mutuo, con indicazione del numero del mutuo, ubicazione dell'immobile e proprietari.

10. SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA IN ITALIA O ALL'ESTERO PER FIGLI A CARICO DEL DIPENDENTE

- Modulo di domanda di anticipazione per spese relative all'istruzione universitaria o post universitaria in Italia o all'estero per i figli a carico del dipendente³(Mod. 10/2013), debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento d'identità del dipendente in corso di validità;
- copia del documento d'identità del figlio/a, a cui si riferisce la richiesta, in corso di validità;
- autocertificazione dello stato di famiglia (**Allegato "Q"**);
- autocertificazione dalla quale risulti, la tipologia, la durata, l'iscrizione e la frequenza al corso universitario o post universitario da parte del figlio dell'iscritto;
- documentazione e preventivi della spesa da sostenere;
- fatture e ricevute originali, debitamente quietanzate, comprovanti le spese sostenute o copia delle fatture e ricevute debitamente quietanzate con la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'autenticità (**Allegato "R"**);
- autocertificazione attestante che per lo stesso motivo non sono stati richiesti e concessi altri contributi;
- nel caso siano stati concessi contributi per lo stesso motivo l'anticipazione verrà erogata nella misura della differenza tra la spesa sostenuta e il contributo concesso da altro ente.

³ Sono considerati a carico i figli purché conviventi ovvero appartenenti allo stesso nucleo familiare e con reddito per l'anno 2012 non superiore a euro 2.840,51.

Note esplicative al punto 10.

Nel caso in cui più dipendenti legati da vincolo di matrimonio o di parentela presentino richiesta per le stesse spese per istruzione universitaria o post universitaria la somma delle anticipazioni spettanti verrà concessa nei limiti dell'importo totale delle spese sostenute.

L'anticipazione può essere concessa in qualsiasi momento con priorità per le spese d'istruzione universitaria rispetto a quelle post universitarie.

Per spese s'intendono quelle sostenute dopo l'entrata in vigore della L.R. 27/2011 ed in particolare: tasse universitarie o post-universitarie, costo libri e affitto casa (solo se regolarmente registrato).

L'anticipazione, nelle more dell'acquisizione delle fatture e ricevute originali debitamente quietanzate, viene erogata nella misura del 25% della somma complessivamente concessa. Il restante 75% verrà erogato in una o più soluzioni dopo la presentazione delle singole fatture e ricevute originali debitamente quietanzate comprovanti le spese sostenute o copia delle fatture e ricevute, debitamente quietanzate, con la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovanti le spese sostenute (**Allegato "R"**).

L'interessato, a pena della decadenza dell'intero beneficio ed il recupero della somma con aggravamento degli interessi, deve presentare entro 60 giorni dalla chiusura del corso le fatture comprovanti le spese sostenute e l'attestato di frequenza.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente circolare, si farà riferimento, per le singole motivazioni, alla normativa nazionale e regionale in vigore alla data della domanda.

Il Direttore Generale
Gesuina Tomainu

Responsabile: Uda Carmela
Tel. 0706067804
Referente: Falchi Antonella
Tel. 0706067806
Referente: Uda Carlo
Tel. 0706066135





REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 30/18 del 30.9.2022

Linee guida per la concessione e l'erogazione dei piccoli prestiti ai dipendenti iscritti al Fondo Integrativo Trattamento di Quiescenza dipendenti regionali (F.I.T.Q.).

Indice

Premessa e quadro normativo di riferimento

Art. 1 - Beneficiari

Art. 2 – Oggetto, condizioni, durata e limiti del piccolo prestito

Art. 3 – Tasso di interesse

Art. 4 – Interruzione delle trattenute

Art. 5 – Domanda ed erogazione del prestito

Premessa e quadro normativo di riferimento

Le presenti linee guida disciplinano i criteri per la concessione dei Piccoli prestiti agli iscritti al Fondo Integrativo Trattamento di Quiescenza dei Dipendenti Regionali (F.I.T.Q.) e sostituiscono integralmente le precedenti linee guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/4 del 7.1.2020.

Il piccolo prestito F.I.T.Q. trova la sua disciplina nell'articolo 12 della legge regionale n. 27 del 22.12.2011, così come modificato dall'articolo 6, comma 2, dalla legge regionale n. 40 del 5.11.2018.

Quest'ultima, contrariamente a quanto avveniva sino alla sua entrata in vigore, ha sostanzialmente previsto la possibilità che il Fondo possa erogare anche prestiti di importo superiore a 10.000 euro da restituire in un periodo massimo di 10 anni.

Le domande, redatte utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito internet dell'amministrazione regionale o sul portale degli iscritti al Fondo, devono essere presentate al competente Servizio che le prenderà in esame e le istruirà per la conseguente erogazione del prestito in base all'ordine cronologico di presentazione e solo qualora risultino conformi ai criteri di seguito elencati e complete della relativa documentazione.

I prestiti vengono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio del Fondo. Nel caso di non accoglimento della richiesta di finanziamento, il competente Servizio invierà all'iscritto richiedente apposita comunicazione di rigetto con l'indicazione della motivazione.

Art. 1 - Beneficiari

Possono richiedere il Piccolo prestito F.I.T.Q. tutti gli iscritti al Fondo, compresi i dipendenti di altre amministrazioni che hanno conservato l'iscrizione al F.I.T.Q.. 2/4

Art. 2 – Oggetto, condizioni, durata e limiti del piccolo prestito

Il piccolo prestito potrà essere di importo:

- compreso tra euro 3.000 ed euro 5.000, da restituire in 12, 24 o 36 rate mensili consecutive;
- compreso tra euro 5.001 ed euro 10.000, da restituire in 12, 24, 36, 48 o 60 rate mensili consecutive;
- superiore ad euro 10.000, da restituire in 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 o 120 rate mensili consecutive.

Per quanto concerne i limiti del piccolo prestito, essi sono:

- l'importo massimo del prestito concedibile non può superare l'80% dell'indennità di anzianità complessiva (art. 10 L.R. n. 27/2011) maturata dal richiedente al momento della presentazione dell'istanza, al netto dell'importo di eventuali anticipazioni già percepite o concesse (art. 11 L.R.);
- l'importo della rata non può superare il 20% (1/5) dello stipendio mensile, al netto delle ritenute obbligatorie per legge, sia a titolo previdenziale che erariale, secondo le previsioni di cui agli artt. 5 e 65 del D.P.R. n. 180/1950;
- l'importo del prestito non può essere inferiore ad euro 3.000 ed il piano di ammortamento non deve prevedere un importo di rata inferiore ad euro 50 mensili;
- in caso di concorso del piccolo prestito con altre ritenute volontarie a qualsiasi titolo (quote associative e sindacali, riscatti o ricongiunzioni previdenziali a titolo oneroso, piccoli prestiti INPS, deleghe assicurative o di finanziamento, etc.), lo stesso sarà concesso solo nei limiti in cui la sommatoria complessiva di tutte le ritenute volontarie, ivi compresa la rata del prestito richiesto, non superi il 20% (1/5) dello stipendio mensile, al netto delle ritenute obbligatorie per legge, sia a titolo previdenziale che fiscale. Il limite del 20% non può essere superato anche in presenza di un eventuale pignoramento sullo stipendio. In quest'ultimo caso il limite di importo della rata di un eventuale piccolo prestito è dato dal 20% dello stipendio meno l'importo del pignoramento e di tutte le eventuali altre trattenute volontarie sopra citate;
- Il piccolo prestito non può essere concesso al dipendente che abbia più di un pignoramento (uno in ammortamento ed uno o più "in coda");
- in caso di riduzione dello stipendio per qualunque motivazione, la rata del prestito continua ad essere trattenuta a condizione che all'iscritto sia garantita la conservazione di metà dello stipendio (1/2) in godimento prima della riduzione. In caso contrario, la rata potrà essere momentaneamente sospesa o rideterminata.

Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui sopra (1/5 ed 1/2 dello stipendio), si deve fare riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio variabile (indennità di coordinamento, indennità di comando stazione, compensi per lavoro straordinario, indennità legate a particolari condizioni di lavoro, maggiorazioni, reperibilità, retribuzione di risultato/rendimento, etc.).

Per accedere al prestito non è richiesta motivazione.

Il prestito non può avere durata inferiore a dodici mesi e la durata del suo piano di ammortamento 3/4 non potrà eccedere il rimanente periodo di lavoro necessario alla maturazione del diritto al collocamento a riposo.

Per poter valutare la congruità della durata del piano di ammortamento, qualora l'iscritto non abbia ancora presentato domanda di quiescenza, viene convenzionalmente considerato come termine ultimo di scadenza del piano di ammortamento il mese precedente a quello del compimento del 67° anno di età dell'iscritto.

L'iscritto ha facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento mediante versamento sul conto corrente del F.I.T.Q. dell'intera "quota capitale" dovuta ad una certa data.

Qualora l'iscritto abbia già restituito almeno il 50% del precedente prestito, può richiedere un nuovo finanziamento che verrà erogato dal Fondo al netto del debito residuo del precedente finanziamento.

Art. 3 – Tasso di interesse

Sui piccoli prestiti è dovuto un tasso di interesse nominale annuo non superiore al 4% e non inferiore al tasso attivo corrisposto sulle somme investite dal Fondo.

Tale tasso è inizialmente fissato dalla Giunta regionale al 3,45% annuo e lo stesso potrà, in caso di significative variazioni dei tassi di interesse nel mercato finanziario, essere modificato in aumento o in diminuzione.

Art. 4 – Interruzione delle trattenute

In caso di cessazione dal servizio del dipendente o interruzione delle rate per qualunque motivo senza possibilità di poterle ripristinare prima della cessazione, il recupero del residuo debito avviene mediante trattenuta dello stesso dall'importo dovuto all'iscritto per la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 27/2011 e dalla rendita vitalizia corrisposta all'iscritto sotto forma di "capitale".

Tenuto conto che l'importo dovuto all'iscritto per la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 27/2011 viene generalmente corrisposto in due "quote" la prima delle quali deve essere erogata entro 60 giorni e la seconda entro 24 mesi dalla cessazione, nei sopra citati casi di interruzione delle trattenute il recupero del residuo debito avviene in questo modo:

1. trattenuta del debito dalla "prima quota" di fine rapporto che il Fondo deve erogare all'iscritto entro 60 giorni dalla cessazione o dalla rendita vitalizia corrisposta all'iscritto sotto forma di "capitale". In questo caso non sono dovuti interessi per il periodo che intercorre tra la data di interruzione delle rate e la data di effettivo rimborso dell'intero debito;

2. qualora la "prima quota" di fine rapporto e la rendita vitalizia corrisposta sotto forma di "capitale" non fossero sufficienti per consentire il recupero dell'intero residuo debito, la differenza verrà recuperata mediante trattenuta dalla "seconda quota" di fine rapporto da erogarsi entro 24 mesi dalla cessazione. In questo caso sono previsti a carico dell'iscritto gli interessi sul debito residuo, calcolati allo stesso tasso del prestito, per il periodo che intercorre dalla data di interruzione delle rate alla data di effettivo rimborso dell'intero debito.

In caso di decesso dell'iscritto prima che sia avvenuta la restituzione dell'intero debito, lo stesso verrà trattenuto dall'importo dovuto agli eredi ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 27/2011.

Art. 5 – Domanda ed erogazione del prestito

Pervenuta la domanda del piccolo prestito il Servizio competente procederà agli adempimenti di propria competenza quali, in via esemplificativa, la verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la quantificazione dell'importo massimo concedibile, della rata sostenibile e la verifica di coesistenza della rata del prestito con altre eventuali trattenute sullo stipendio. Effettuati i controlli di rito e verificata l'esistenza di tutti i requisiti necessari per potere ottenere il prestito, il Servizio competente procede all'erogazione del finanziamento con accredito della somma sul conto corrente indicato dall'iscritto nella domanda di finanziamento.

La restituzione del prestito avverrà con trattenuta della rata mensile sulle competenze dell'iscritto. Le trattenute decorrono dal mese successivo a quello di erogazione del prestito.

I datori di lavoro dell'iscritto (Regione Autonoma della Sardegna o altre Amministrazioni) sono quindi tenuti a trattenere l'importo della rata dalle competenze mensili del dipendente, e a versarla al F.I.T.Q. entro il mese successivo a quello cui si riferisce.

=====

=====

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA – Decreto del Presidente della Giunta 13 novembre 1986, n.175.

Regolamento del Fondo di quiescenza del personale del Centro di programmazione, dell'Ufficio Regionale, per l'assistenza tecnica in agricoltura e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento.

Visto l'art. 2, III comma, lett.a) della legge regionale 7.1.1977, n.1, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali»;

Vista la legge regionale 11.6.1962, n.7, concernente: «Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna»;

Vista la legge regionale 1.8.1975, n.33, concernente: «Compiti della Regione nella programmazione»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta antimeridiana del 24 luglio 1986, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

Emana

Il seguente decreto, recante: «Regolamento del fondo di quiescenza del personale del Centro di programmazione, dell'Ufficio regionale per l'assistenza tecnica in agricoltura e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento».

Art. 1

Il fondo di quiescenza del personale qualificato del Centro regionale di Programmazione, del personale dell'Ufficio regionale (per l'assistenza tecnica in agricoltura e del personale della Segreteria del Comitato di coordinamento ha il fine di assicurare ai suoi iscritti l'integrazione del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art.24 del regolamento per il personale qualificato del Centro regionale di Programmazione, dell'art. 20 del regolamento per il (personale dell'Ufficio regionale per l'assistenza tecnica in agricoltura e dell'art.19 del regolamento per il (personale della Segreteria del Comitato di coordinamento.

Art. 2

Il fondo di cui al precedente articolo è gestito dall'Amministrazione regionale, attraverso un Consiglio di Amministrazione così composto:

- dall'Assessore alla Rinascita, che lo presiede;
- da un funzionario designato dall'Assessore alle Finanze;
- da un funzionario designato dalla Presidenza della Giunta regionale;
- da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio regionale per l'assistenza tecnica;
- da un funzionario in rappresentanza della Segreteria del Comitato di coordinamento.

I rappresentanti del personale vengono eletti dai dipendenti di ciascun ufficio, che provvedono contestualmente all'elezione dei supplenti.

I componenti del Consiglio di amministrazione svolgono le loro funzioni senza alcun compenso.

Il verbale dell'assemblea che elegge i rappresentanti deve essere trasmesso al al Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 4

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno una volta all'anno.

In ogni caso il Presidente del Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare il Consiglio stesso quando ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti indicando gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza degli intervenuti.

Di ogni adunanza dev'essere redatto un verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Funge da Segretario il componente più giovane di età del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione provvede al compimento di tutti gli atti necessari a realizzare le finalità del fondo.

In particolare, delibera la stipulazione di una convenzione per una forma di investimento abbinato di capitalizzazione e assicurazione con una Società Assicuratrice operante nel territorio della Repubblica; ovvero la stipulazione di una convenzione per una forma di investimento e di capitalizzazione con un Istituto di Credito operante nel territorio della Repubblica, dando mandato a quest'ultimo di stipulare polizze assicurative.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere l'attività, diretta ad accertare il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione a carico dell'Istituto di Credito e della Società di Assicurazione.

Il Consiglio di Amministrazione cura altresì i rapporti tra il fondo e la Regione Autonoma Sarda e delibera sulla concessione dei mutui previsti dall'art.16 del presente regolamento.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica due anni.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati. Essi decadono dalla carica qualora non intervengano senza giustificato motivo a due adunanze consecutive. In tale ipotesi, i supplenti che entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2, durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art.8

Il fondo di cui all'art.1 è costituito ed alimentato:

a) da un contributo iniziale di 48 milioni erogato dall'Amministrazione regionale ai sensi degli artt.24, 20, 19 rispettivamente del regolamento per il personale del Centro regionale di Programmazione, del regolamento per il personale dell'Ufficio regionale di assistenza tecnica e del regolamento per il personale della Segreteria del Comitato di coordinamento;

b) da un contributo pari al 10 per cento della spesa lorda globale sostenuta dall'Amministrazione



regionale per i dipendenti iscritti al fondo a partire dal 1969;

- c) da un contributo a carico del funzionario pari al 5 per cento della retribuzione annua lorda a partire dal 1° dicembre 1967.

Art. 9

Le somme affluite al fondo a qualsiasi titolo sono iscritte a cura della Società di Assicurazione o dell'Istituto di Credito, in conti individuali secondo le forme contenute negli articoli seguenti.

Art. 10

I conti individuali sono costituiti:

- a) dalla quota attribuita a ciascun funzionario per effetto della ripartizione del contributo iniziale erogato per ciascun ufficio dall'Amministrazione regionale;
- b) dal contributo a carico dell'Amministrazione regionale previsto dalla lettera B) dell'art.8;
- c) dal contributo a carico del funzionario di cui alla lettera C) dell'art.8.

Il contributo iniziale di cui alla lettera a) è erogato dall'Amministrazione regionale a favore di coloro che si trovano in attività di servizio all'atto dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1968, n.16, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 luglio 1963, n.47 e del Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 luglio 1968, n.48.

La ripartizione di tale contributo ha luogo sulla base del criterio dell'anzianità di servizio, per il personale del Centro di Programmazione e della Segreteria tecnica del Comitato di Coordinamento, in parti uguali per il personale dell'Ufficio regionale per l'assistenza tecnica in agricoltura.

Art. 11

Entro trenta giorni dalla corrispondente deliberazione del Consiglio di Amministrazione del fondo, la Regione è tenuta ad erogare alla Società di Assicurazione o all'Istituto di Credito prescelto le somme indicate nella lettera A) dell'art.8.

Le somme di cui alle lettere B) e C) dell'art.8 che siano già maturate devono essere accreditate alla Società Assicuratrice o all'Istituto di Credito entro il termine di cui al precedente comma.

Art. 12

I successivi contributi a carico dell'Amministrazione regionale e del funzionario previsti dall'art.8 alla lettera B) e C) devono essere accreditati mensilmente alla Società Assicuratrice o all'Istituto di Credito non oltre il decimo giorno successivo al pagamento degli stipendi.

Art. 13

L'esercizio finanziario del fondo coincide con l'anno solare. A ciascun iscritto deve essere comunicato a cura della Società di Assicurazione ed eventualmente dell'Istituto di Credito, entro il 31 marzo di ogni anno, invia personale e riservata, l'estratto del proprio conto individuale.

Art. 14

Le somme accreditate ai conti individuali non sono né cedibili né sequestrabili.

Tali somme potranno essere anticipate al personale in servizio nei casi di cui all'art.16.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione del fondo deve deliberare la liquidazione delle somme accreditate al conto individuale entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 16

Ogni titolare di conto individuale può ottenere, in costanza di rapporto di lavoro, mutui di entità non superiore all'80 % della somma accantonata a favore di ciascuno, ai sensi dell'art.8 A), B), C), quando ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) morte o grave malattia di una persona a carico;
- b) matrimonio del dipendente o dei propri figli;
- c) pagamento di debiti particolarmente onerosi comprovato da documentazione attestante l'impegno contratto;
- d) acquisto o costruzione di una casa d'abitazione, anche a nome dei figli, documentati da promessa di vendita o da progetto approvato;
- e) miglioria della propria abitazione (strutture e-o arredamento) previa presentazione del preventivo di spesa.

I prestiti avranno una durata di cinque anni per importi inferiori ai 6 milioni di lire e di dieci anni per importi superiori.

La restituzione dei prestiti avverrà in rate mensili gravate dall'onere derivante dall'accensione di una polizza di assicurazione vita pari all'importo concesso in prestito; la riscossione delle rate mensili sarà curata dall'Istituto di credito depositario delle somme accantonate.

La scelta della Compagnia di assicurazione sarà concordata tra il Consiglio di amministrazione del Fondo e l'Istituto di credito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, 11 13 novembre 1986.

Melis

Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la Regione Sarda - Addì 11 dicembre 1986 - Registro n.1, Atti di Governo - Foglio n.67.

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA – LAORE (ex ERSAT)

Regolamento del Fondo di Previdenza

Art.1

Il Fondo di Previdenza del personale impiegatizio dipendente dall'ETFAS ha per fine di assicurare ai suoi iscritti la integrazione del trattamento di quiescenza e previdenza stabilito dalle vigenti leggi.

Art.2

Il Fondo di Previdenza è gestito dall'ETFAS sentito il parere di un apposito Comitato così composto:

- a) da un membro del consiglio delegato dal Presidente dell'ETFAS;
- b) dal Direttore Generale;
- c) dal Direttore Amministrativo;
- d) da 2 Funzionari dell'ETFAS scelti dal Presidente;
- e) da quattro membri eletti dal personale facenti parte del personale stesso.

Le funzioni del Presidente del Comitato sono assunte dal membro del Consiglio delegato del Presidente dell'ETFAS.

Art. 3

Il Presidente del Comitato, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, convoca il Comitato stesso e cura che i pareri relativi siano portati a conoscenza del Presidente dell'ETFAS.

Il Comitato deve essere convocato anche quando almeno tre membri del Comitato stesso ne facciano domanda scritta al Presidente; nella domanda devono essere indicati gli argomenti da trattare.

Art. 4

Per la validità delle sedute del Comitato si richiede la presenza di almeno cinque membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. A parità di voti prevale quello del presidente del Comitato.

In occasione di ogni seduta sarà redatto un verbale che sarà trascritto in apposito registro sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal Segretario le cui funzioni sono esplicitate da uno dei funzionari di cui alla lett. d) dell'art.2 il quale in tale qualità assiste alle riunioni.

Art.5

I membri del Comitato eletti dal personale durano in carica due anni e possono essere confermati. Essi decadono dalla carica qualora, senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive.

In caso di decadenza subentrano coloro i quali hanno riportato nelle elezioni il maggior numero di voti e durano in carica fino al termine del biennio in corso.

Art.6

Al Presidente del Comitato sarà corrisposto un gettone di presenza pari a quello previsto dall'ETFAS per le riunioni dei componenti del Consiglio.

Le cariche di membro di Comitato sono gratuite.

Resta salvo il rimborso a favore del Presidente e dei membri delle spese sostenute in relazione alle funzioni da essi esercitate.

Immembrati del Comitato che per presenziare alle riunioni debbano spostarsi dalla normale sede di servizio avranno diritto al trattamento di missione previsto dalle norme dell'ETFAS.

Art.7

Tutte le somme costituenti il Fondo di Previdenza saranno versate ad una Società Finanziaria e

Assicuratrice Nazionale operante nel territorio della Repubblica per una forma di investimento abbinato di capitalizzazione e d'assicurazione per il caso di morte e di invalidità permanente totale.

Tale investimento assicurerà per tutta la durata della convenzione con la Società Finanziaria, il 6% sul versamento iniziale e sugli incrementi mensili decorrenza dal primo giorno non festivo successivo a quello dei versamenti stessi.

In caso di premorienza assicurerà agli eredi, o ai beneficiari designati dagli iscritti, le somme già versate più un importo corrispondente 5 volte quello dei contributi versati nei dodici mesi precedenti l'evento.

La convenzione prevederà che in caso di anticipata risoluzione totale, verranno liquidati i montanti calcolati ai seguenti tassi:

3,50%	in caso di risoluzione totale alla fine del 1° anno
4,00%	2° anno
4,50%	3° anno
5,00%	4° anno
5,50%	5° anno

Il tasso previsto per l'anno in cui si verifichi l'eventuale risoluzione totale della convenzione, sarà applicato al saldo esistente in quel momento.

La convenzione deve contenere esplicitamente la clausola che nessuna anticipazione e liquidazione del capitale può essere accordata all'interessato senza il benestare dell'Ente, per il quale sarà richiesto il parere del Comitato

Art.8

Le somme affluite al Fondo, sotto qualsiasi titolo, sono iscritte a cura della Società Assicuratrice:

In conti individuali;

In un conto collettivo;

giusto le norme contenute negli articoli seguenti.

Art.9

Il conto individuale è costituito:

- a) dalla trattenuta mensile nella misura del 5% effettuata dall'Ente a carico del personale sullo stipendio, eventuali assegni personali, tredicesima mensilità e comunque su tutti gli assegni a carattere continuativo;

b) dalla quota a carico dell'Ente nella misura del 10% degli assegni di cui sopra;

- c) dalla quota ad esso conto individuale attribuita a seguito della ripartizione del fondo collettivo effettuato a norma dell'articolo seguente.

Le somme di cui alle lett. a) e b) sono versate alla Società Assicuratrice ogni mese dall'ETFAS contemporaneamente al pagamento degli stipendi o comunque non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Gli interessi che andassero perduti dal Fondo, in conseguenza di eventuali ritardi nei versamenti, saranno a carico dell'ETFAS, come pure tutti i danni che derivassero dal ritardato versamento.

Art. 10

Il conto coll'attivo è costituito:

- a) dagli interessi che l'ETFAS dovrà eventualmente versare ai sensi del terzo comma dell'art.9;
- b) da apporti volontari che l'ETFAS può deliberare;
- c) dai poventi derivanti da multe e sanzioni ad effetto anche pecuniario al netto delle somme eventualmente dovute per assegni alimentari;
- d) dai redditi, premi ed interessi derivanti da investimenti, attività e gestione delle somme



costituenti il fondo collettivo.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il saldo del conto collettivo è ripartito ed accreditato a ciascun conto individuale sulla base dei criteri seguenti:

- 1) i proventi di cui ai punti a) e d) in proporzione all'ammontare di ciascun conto individuale quale progressivamente risulta in corrispondenza dei singoli versamenti a ciascuno spettanti;
- 2) i proventi di cui ai punti b) e c) del presente articolo ed ogni introito derivante al Fondo, in parti uguali, fra i conti individuali.

Ove la risoluzione del rapporto di impiego avvenga nel corso dell'esercizio finanziario, l'ammontare del Fondo da liquidare al dipendente sarà pari al conto individuale risultante alla fine dell'esercizio precedente, aumentato degli apporti di capitali e degli interessi di competenza maturati sino alla data di scioglimento del rapporto di lavoro.

Per la ripartizione della parte del Fondo collettivo di cui al precedente punto 2), i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o per servizio militare di leva ed i periodi di sospensione dal servizio con privazione di assegni non sono computati; in tali casi pertanto, l'accreditamento verrà effettuato in tanti dodicesimi quanti saranno i mesi interi di effettivo servizio prestato.

Art.11

Le somme accreditate ai conti individuali non possono essere oggetto di cessione, di pegno e di esecuzione forzata, e comunque di atti di disposizione, neppure se interviene il consenso dell'iscritto titolare.

Tali somme potranno solo e essere anticipate al personale in servizio con le modalità di cui al successivo art.13.

Art.12

L'esercizio finanziario del Fondo coincide con l'anno solare.

A ciascun iscritto dovrà essere comunicato entro il 30 aprile di ogni anno, in via personale e riservata, l'estratto del proprio conto individuale.

Art.13

Ciascun iscritto può ottenere dalla Società Assicuratrice mutui per somme che complessivamente non superino un terzo di tutti gli accantonamenti effettuati sul suo conto individuale, quando ricorra uno dei seguenti motivi:

- 1) morte o grave malattia di una persona a carico;
- 2) matrimonio del dipendente o dei propri figli;
- 3) pagamento di debiti particolarmente onerosi contratti per fronteggiare gravi necessità di carattere urgente e indilazionabile.

Ciascun iscritto può ottenere dalla Società Finanziaria mutui per somme che non superino il cento per cento di tutti gli accantonamenti effettuati sul suo conto individuale nel caso dimostri di dover provvedere all'acquisto o alla costruzione di una casa di abitazione per uso proprio.

Le concessioni di mutui sono subordinate al parere favorevole del Comitato e non potranno comunque superare mensilmente complessivamente un importo corrispondente all'80% delle somme da versare dall'Ente ai sensi del penultimo comma dell'art.9.

I mutui saranno gravati da un interesse a favore della Società Assicuratrice in ragione del 6,80 % annuale, compresi oneri e spese gravanti sulle anticipazioni, fermo restando il decorso degli interessi attivi sulle somme versate.

La restituzione avverrà con trattenute che l'iscritto, nella stessa domanda del mutuo, deve espressamente consentire che siano effettuate dall'Ente sugli assegni mensili e nei modi stabiliti dal Comitato all'atto della concessione del mutuo stesso.

Nel caso che il dipendente ceda il suo diritto sull'immobile e comunque vi rinunci dovrà immediatamente restituire alla Società Finanziaria le somme di cui al secondo comma.

Art.14

All'atto della cessazione del servizio presso l'Ente le somme risultanti dal conto individuale sono liquidate all'iscritto in base alle norme che disciplinano il rapporto di impiego.

Cagliari 24 settembre 1969

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Prof.Enzo Pampaloni)

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA ENAS (ex EAF)

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA – Regolamento per il Fondo di Previdenza del Personale impiegatizio - (O. P. n.254 del 25.7.1960 e succ.ve ii e mm)

Art. 1

A favore del solo personale impiegatizio dell'Ente Autonomo del Flumendosa, fermo restando ogni diritto in materia previdenziale derivante allo stesso dalle vigenti leggi che disciplinano la Previdenza Sociale, è costituito un fondo di previdenza che sarà alimentato dalle contribuzioni dell'Ente e del Personale, dagli introiti vari e dai proventi derivanti dall'investimento delle disponibilità del fondo stesso. Con Del. Comm. n.311/88 del 30.3.1988 - viene estesa l'iscrizione al FP con decorrenza 01.01.1985 a tutto il personale assunto in vigenza della legge 20.3.75 n.70

Art. 2

Alla gestione del fondo di previdenza si provvede mediante l'apertura:

- di conti individuali;
- di un conto speciale annuale.

Art. 3

Nei conti individuali intestati a favore di ogni iscritto al fondo di previdenza sono accreditati:

a) alla fine di ogni mese:

- il contributo a carico dell'Ente nella misura del 10 dello stipendio mensile goduto dal personale;

- il contributo a carico del personale nella misura del 5 dello stipendio;

b) alla fine di ogni esercizio finanziario:

- la quota dei proventi derivanti dagli investimenti della disponibilità del fondo in misura proporzionale alle somme accantonate in ciascun conto (v.art.4);
- la quota degli introiti vari depositati nel conto speciale annuale.

(Con Verb. C.d.A. n.118/26.5.1965 viene esteso il F.P. al personale salariato a seguito dell'applicazione legge 90)

(Con Delibera 272/91 del 28/02/1991 il calcolo delle quote del F.P. viene fatto sull'importo del livello stipendiale e della indennità di contingenza con decorrenza 01.02.1991)

Art. 4

Nel conto annuale ("speciale") saranno versati nel corso dell'esercizio:

- l'importo degli stipendi, al netto degli eventuali assegni familiari a carico, non corrisposti al personale sospeso dal servizio e dallo stipendio a seguito di sanzioni disciplinari;
 - l'importo delle indennità di anzianità eventualmente non corrisposte al personale licenziato in tronco per motivi disciplinari, al netto, comunque, delle somme che l'Amministrazione potrà trattenere a titolo di risarcimento di eventuali danni accertati come conseguenze delle azioni che hanno determinato il licenziamento in tronco;
 - l'importo di eventuali multe comminate al personale;
 - qualunque altro provento che pervenga al fondo per altri motivi.
- Le somme casi versate nel conto speciale annuale saranno ripartite a fine anno a favore dei conti individuali del personale come segue:
- per una metà in parti uguali fra tutto il personale;
 - per l'altra metà in proporzione delle somme accantonate nel corso dell'anno a favore di ciascun personale.

Art. 5

Il complesso delle somme accreditate nei conti individuali o nel fondo speciale annuale costituisce il patrimonio del fondo di previdenza.

Art. 6

Con Delibera 233/96 del CDA il primo capo verso viene così di seguito: La gestione del fondo, che ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno, viene condotta dall'Amministrazione dell'Ente, la quale per quanto riguarda gli investimenti del patrimonio

del fondo potrà avvalersi della collaborazione di un Comitato consultivo *nominato dal Presidente dell'Ente e costituito da cinque membri scelti dal presidente tra i componenti degli organi dell'Ente e da due membri designati dal personale (v.art.77 del Reg.Org. approvato con Del. Comm. Str. N.1084186 del 20/10/1986) tre membri designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative in campo regionale fra i dipendenti iscritti al fondo stesso* costituito dal Presidente o da un suo delegato, dal Coordinatore Generale o da un suo delegato e da tre membri designati dal personale.

La gestione del fondo è sottoposta al controllo di due Revisori scelti rispettivamente uno dal Presidente e l'altro dal personale dell'Ente. Con la stessa delibera (233/96 del CDA) si approva la procedura per la nomina del secondo revisore tramite sottoscrizione del nominativo prescelto su prestampato allegato al cedolino mensile.

Le spese di gestione del fondo di previdenza sono a carico del fondo stesso.

I membri del Comitato consultivo ed i Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le cariche di cui al presente articolo sono gratuite.

Art.7

Il patrimonio del fondo di previdenza di regola deve essere investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Tuttavia detto patrimonio potrà essere investito in immobili o in altre forme analoghe qualora diversi investimenti venissero consigliati da particolari convenienze non disgiunte da sicurezza.

Art.8

Il fondo di previdenza non è cedibile, né sequestrabile.

Il fondo di previdenza può concedere ai propri iscritti che ne facciano domanda prestiti nelle seguenti forme;

a) prestiti ordinari;

b) prestiti speciali;

La concessione dei prestiti sarà effettuata nella misura che di volta in volta sarà determinata dal Comitato consultivo, nei limiti massimi stabiliti nel presente articolo tenendo presente l'ammontare complessivo del conto individuale, la disponibilità dei fondi e le garanzie di rimborso che ciascun iscritto potrà offrire.

I prestiti ordinari sono concessi per serie e comprovate necessità per un importo massimo corrispondente a due mesi di retribuzione e comunque non superiore alla somma accantonata nel conto individuale, e vengono erogati al netto dell'interesse a scalare nella misura del 5% annuo (abolizione v. Verb. Cons. Amm. N.166 del 1.02.1973).

La restituzione ha luogo in rata mensili non superiori a 12 mediante ritenuta diretta sulle competenze da operarsi a cura dell'Ente, con decorrenza dal mese successivo all'erogazione della somma.

(i precedenti commi vengono sostituiti dai successivi - v. Verb. Cons. Amm. N.171 del 28/3/1974)

I prestiti ordinari sono concessi per serie e comprovate necessità per un importo massimo corrispondente a tre mesi di retribuzione e comunque non superiore alla somma accantonata nel conto individuale.

La restituzione ha luogo in rata mensili non superiori a 36 mediante ritenuta diretta sulle competenze da operarsi a cura dell'Ente, con decorrenza dal mese successivo all'erogazione della somma.

I prestiti ordinari non potranno essere concessi su parere del Comitato del Fondo in caso di esistenza di cessione del quinto e di un residuo di un precedente prestito ordinario superiore a sei rate. Inoltre, in caso di esistenza di prestito straordinario esso potrà essere concesso solo nel limite del 75 della somma accantonata nel conto individuale.

Il versamento della somma al richiedente è fatta di regola il giorno 27 del mese in cui il prestito stesso è stato concesso.

I prestiti speciali sono concessi per un importo massimo pari al 75% della somma accantonata nel conto individuale e vengono erogati al



netto degli interessi a scalare nella misura del 5% annuo (abolizione v. Verb. Cons. Amm. N°166 del 1.2.1973).

Tali prestiti sono limitati ai soli casi in cui l'iscritto dimostri di voler provvedere all'acquisto o alla costruzione di una casa di abitazione per uso proprio.

(i precedenti commi vengono sostituiti dal succo - v. Verbo Cons. Amm. N.171 del 28/3/1974)

I prestiti speciali sono concessi per un importo massimo pari al 75% della somma accantonata nel conto.

Tali prestiti sono limitati ai soli casi in cui l'iscritto dimostri di voler provvedere all'acquisto o alla costruzione di una casa di abitazione per uso proprio, o che dimostri con regolare licenza edilizia di dover effettuare lavori di completamento o modifiche strutturali della casa di abitazione propria, o per far fronte al pagamento di rate di mutuo edilizio esibendo documentazione probante.

Il Comitato prima di esprimere parere favorevole alla concessione del prestito deve rigorosamente accertare che la documentazione esibita sia probante e veritiera.

La restituzione dei prestiti speciali ha luogo in rate mensili non superiori a 120, mediante ritenuta diretta sulle competenze da operarsi a cura dell'Ente, a decorrere dal terzo mese successivo al versamento della somma.

L'iscritto ha l'obbligo della restituzione della parte corrispondente ai 2/3 del prestito concesso; l'ulteriore 1/3 può non essere restituito, a domanda dell'interessato, con la conseguente diminuzione del capitale da assoggettare alla rateizzazione.

Nella prima fase di applicazione delle predette norme ... *omissis* ... (*revisione prestiti precedenti*)

La restituzione dei prestiti speciali ha luogo in rate mensili non superiori a 36 {succ 48 - 120} a decorrere dal terzo mese successivo al versamento della somma, da operarsi a cura dell'Ente mediante ritenuta sulle competenze.

La restituzione dei prestiti speciali ha luogo in rate mensili non superiori a 120, decorrenti dal terzo mese successivo alla concessione dei prestiti, da operarsi a cura dell'Ente mediante ritenuta sulle competenze. A richiesta degli interessati, la rateizzazione così modificata potrà essere applicata ai prestiti già concessi in precedenza, limitatamente alle somme ancora da restituire. (v. Del. Pres. Ord. N.1556-del-20.3.1968)

Il versamento della somma al richiedente è fatto di regola nel tempo indicato per i prestiti ordinari.

Del. C.d.A. n.197/98 (verb. n.289) "l'iscritto in possesso dei requisiti per ottenere l'anticipazione di indennità può ottenere, su domanda, di non restituire la somma relativa a prestito concesso per l'acquisto della prima casa di abitazione. Sempre a richiesta del personale che abbia i requisiti di legge di cui sopra, può essere concesso di ottenere, per una sola volta nell'arco del servizio, l'azzeramento del prestito residuo concesso per il titolo di cui sopra, con contestuale sottoscrizione di nuovo debito per l'importo corrispondente all'imposta da versare sul debito estinto entro il limite del 75% di cui al 7° comma - (superata con Del. 207/99)

La Del. Cons. Amm. N.207/99 del 28.06.1999 integra i seguenti commi:

Su istanza del lavoratore in possesso del requisito di quindici anni di anzianità di iscrizione al Fondo, può essere concessa la non restituzione, per una sola volta nel corso del rapporto di servizio, delle somme relative a prestiti concessi per acquisto della prima casa di abitazione; ovvero la non restituzione delle somme di cui si chiede

il prelevamento per prestiti destinate a pagamento di rate di mutuo fondiario contratto per l'acquisto della prima casa di abitazione. Sempre per una sola volta nel corso del rapporto di servizio il dipendente può ottenere l'azzeramento dei prestiti contratti per le causali di cui sopra.

Contestualmente a detto azzeramento, il dipendente dovrà contrarre un nuovo debito per l'importo corrispondente all'imposta da versare sul debito estinto, quale anticipazione della somma spettante all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 9

Nel caso di cessazione dal servizio, la quota individuale del fondo di previdenza viene liquidata e corrisposta al titolare entro i successivi trenta giorni. La quota a carico del fondo speciale viene accertata e liquidata alla data della cessazione della medesima e corrisposta al titolare entro i trenta giorni successivi all'accertamento dei risultati di gestione che, come disposto all'art.5, termina il 31 Dicembre di ogni anno.

In caso di morte del titolare, durante il servizio, la predetta quota individuale spetta agli aventi diritto ai sensi dell'art.2122 C.C. ed è corrisposta entro un mese dalla data di presentazione della documentazione necessaria da parte degli interessati.

Art. 10

Perde ogni diritto al fondo di previdenza (salvo quello di aver restituita la quota personale di contribuzione versata in ragione del 5 dello stipendio con la maggiorazione degli interessi maturati sulla quota stessa al tasso legale dalla data dei singoli versamenti a quella di rimborso) il dipendente licenziato per:

- a) condanna che comporta la perdita dei diritti civili e politici o la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- b) mancanze che dettero in precedenza motivo a sospensioni dal posto con privazione della retribuzione;
- c) abuso di fiducia che abbia procurato danno all'Ente;
- d) mancanze commesse contro l'onore e per qualsiasi altra che dimostri grave difetto di senso morale;
- e) illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dai sottoposti;
- f) furto o danneggiamento volontario anche se solo tentati, alle opere ed ai materiali dell'Ente;
- g) accettazione di compensi o per qualsiasi partecipazione o beneficio ottenuti o sollecitati per affari trattati dal dipendente stesso per ragioni d'ufficio;
- h) violazione dolosa dei doveri d'ufficio, e con pregiudizio dell'Ente o dei privati e con pericolo di perturbazioni della sicurezza pubblica;
- i) gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente con deliberata offesa ai principi della disciplina e della autorità.

Art.11

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio 1958 e le norme in esso contenute sono provvisorie in quanto subordinate allo emanando Regolamento organico per il personale dell'Ente.

Gli accantonamenti di cui all'art.3 decorrono dal 1/1/1958 per il personale in servizio a tale data e dalla data di assunzione per il personale assunto successivamente.

=====

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA – Consiglio Regionale
Regolamento del Fondo speciale di quiescenza Consiglio Regionale

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPO DEL FONDO - ISCRITTI

Art. 1

Costituzione e denominazione del Fondo

1. E' costituito in Cagliari presso il Consiglio regionale della Sardegna il fondo di quiescenza previsto dall'articolo 30, ultimo comma, dell'Ordinamento giuridico del personale! che assume la denominazione di "Fondo speciale di quiescenza per il personale del Consiglio regionale della Sardegna" e che viene disciplinato dal presente Regolamento.

2. Per brevità di dizione il "Fondo Speciale di Quiescenza per il personale del Consiglio regionale della Sardegna" sarà citato nel presente Regolamento come "Fondo".

Art. 2

Scopo del Fondo

1. Lo scopo del Fondo è di assicurare e provvedere direttamente alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni, degli assegni e delle indennità spettanti ai dipendenti del Consiglio regionale ed ai loro superstiti in base alle Norme per il trattamento di quiescenza approvate dall'Ufficio di Presidenza.

2. Il Fondo è vincolato esclusivamente per lo scopo sopraindicato, non può essere distratto ad alcun altro scopo ed ha gestione propria.

Art. 3

Iscritti al Fondo

1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale della Sardegna.

2. Il personale straordinario od assunto per necessità di carattere eccezionale rimane escluso dalla iscrizione al Fondo.

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE

Art. 4

Comitato amministrativo

1. Organo del Fondo è il Comitato amministrativo.

2. I componenti del Comitato amministrativo sono nominati all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica per tutta la durata della legislatura e vi permangono fino all'insediamento del nuovo Comitato. *(II - Vedi attualmente l'articolo 51 comma 3 del Regolamento del personale consiliare)*

3. Il Presidente del Comitato amministrativo ha la rappresentanza legale del Fondo.¹²

Art. 5

Composizione del Comitato

1. Il Fondo è amministrato da un Comitato amministrativo così composto:

- dal Segretario Generale del Consiglio, che lo presiede;
- da quattro dipendenti con almeno dieci anni di servizio effettivamente prestato al Consiglio regionale, eletti a suffragio universale diretto dal personale consiliare in attività di servizio, con votazione segreta, tra tutti i dipendenti iscritti allo stesso Fondo, a mezzo di schede e con possibilità di esprimere non più di una preferenza; 13
- dal Capo Servizio del Personale;
- dal Capo Servizio Ragioneria.

2. In caso di parità di voti in seno al Comitato, prevale il voto del Presidente.

2. Alla riunione del Comitato assiste per la redazione del verbale un dipendente del Servizio del Personale nominato su proposta del Segretario Generale del Consiglio con decreto del Presidente del Consiglio."

Art. 6

Poteri del Comitato

1. Il Comitato amministrativo ha tutti i poteri per la gestione del Fondo e in particolare delibera:

- sui bilanci e sui rendiconti annuali;
- sugli investimenti del patrimonio.

2. Il Comitato amministrativo può proporre alla approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna modifiche al presente Regolamento.

Art. 7

Riunioni del Comitato

1. Il Comitato amministrativo si riunisce ogni tre mesi in via ordinaria, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero almeno tre componenti lo richiedano.

2. Il Comitato amministrativo si riunisce inoltre in via straordinaria su richiesta motivata dei Consiglieri Questori del Consiglio regionale.

3. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno cinque componenti.

4. Le decisioni sono prese a maggioranza, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

5. I verbali delle riunioni sono trascritti nell'apposito libro di verbali e sono firmati dal Presidente e dal Segretario del Comitato. *(12 Articolo modificato con delib. UP 21 gennaio 2003, n.223. - 13 Lettera modificata con delib. UP 29 luglio 2003, n. 249 - 14 Articolo modificato con delib. UP 21 gennaio 2003, n. 223)*

Art. 8

Opposizione alle decisioni del Comitato

1. Tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono deliberati dal Comitato amministrativo. Contro dette deliberazioni può essere fatta opposizione, entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Comitato amministrativo decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione. Avverso dette decisioni è ammesso, entro trenta giorni, ricorso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che decide in via definitiva entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

2. L'interessato ha diritto di essere sentito personalmente.

Art. 9

Controlli

1. Il controllo delle scritture contabili, le ispezioni e i riscontri di cassa, l'esame dei rendiconti annuali sono di competenza dei Questori del Consiglio regionale.

TITOLO III
ENTRATE E GESTIONE

Art. 10

Entrate del Fondo

1. Le entrate del Fondo sono costituite:

- da un contributo erogato dal Consiglio regionale per la costituzione iniziale del Fondo;
- dal contributo del 20 per cento, **di cui 12 per cento a carico del Consiglio regionale** e 8 per cento a carico del personale sugli emolumenti di cui all'articolo 8¹⁵ delle Norme sul trattamento di quiescenza;
- da eventuali contributi straordinari a carico del Consiglio regionale;
- dalle somme trattenute sugli stipendi, assegni, indennità e salari dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari o assenze;
- da redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;
- da eventuali rimborsi di contributi da parte delle Casse amministrate dagli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro o da altre Casse;
- dalle pensioni, assegni e indennità maturati dai dipendenti presso la C.P.D.E.L., l'LN.A.D.E.L., l'E.N.P.A.S. o altri Istituti per il servizio prestato presso il Consiglio o presso altre

Amministrazioni e ricongiunto con questo;
h) da ogni altra entrata straordinaria ed eventuale.

Art.11

Contributi sostitutivi

1. Costituisce, altresì, entrata del Fondo un contributo pari nella misura percentuale e nelle aliquote di ripartizione a quello corrisposto alla C.P.D.E.L. e riferito alla stessa base contributiva stabilita per la C.P.D.E.L. medesima.¹⁶ *(15 Ora articolo 10 - 16 L'applicazione di questo articolo è sospesa: vedi la II norma transitoria)*

Art.12

Investimenti del Fondo

1. Le disponibilità del Fondo possono essere investite:
a) in titoli dello Stato o da esso garantiti;
b) in obbligazioni emesse dagli Istituti di Credito fondiario ovvero in obbligazioni garantite dallo Stato;
c) in depositi fruttiferi presso Istituti di Credito;
d) in mutui garantiti da ipoteca su immobili urbani o rustici;
e) in beni immobili anche sotto forma di quote sociali;
f) nell'acquisto o costruzione di immobili;
g) nell'acquisto di terreni sia agricoli che urbani.

Art.13

Bilancio e gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario del Fondo inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il rendiconto ed il conto patrimoniale saranno pubblicati nel "Notiziario Ufficiale del personale del Consiglio regionale".
3. Per ciascun esercizio finanziario viene compilato:
a) un bilancio tecnico con la determinazione dell'onere derivante dall'applicazione delle Norme per il trattamento di quiescenza del personale da approvarsi dal Comitato amministrativo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
b) un rendiconto finanziario della gestione del Fondo ed il conto patrimoniale che devono essere sottoposti al controllo dei Questori del Consiglio regionale entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
4. Ove le disponibilità del Fondo non fossero sufficienti a costituire i capitali di copertura necessari, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvederà a ristabilire l'equilibrio.
5. La gestione del Fondo segue, in quanto applicabili, le norme interne contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità

del Consiglio regionale.

Art. 14

Acconto sul trattamento di quiescenza

1. Nelle more della liquidazione del trattamento di quiescenza da parte del Fondo, il Fondo stesso liquida e corrisponde, entro trenta giorni dal conseguimento del diritto, un acconto pari ai quattro quinti del complessivo trattamento di quiescenza presumibilmente spettante.

Art.14

Acconto sul trattamento di quiescenza

1. Nelle more della liquidazione del trattamento di quiescenza da parte del Fondo, il Fondo stesso liquida e corrisponde, entro trenta giorni dal conseguimento del diritto, un acconto pari ai quattro quinti del complessivo trattamento di quiescenza presumibilmente spettante.

Art.15

Personale, locali e mezzi

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera in merito al personale, ai locali ed agli altri mezzi necessari per l'amministrazione del Fondo.

NORME TRANSITORIE

I

Contributi per il periodo anteriore all'istituzione del Fondo
[esaurita]

II

Carattere integrativo delle prestazioni del Fondo

1. Fino a quando non saranno stati attuati i necessari accordi con la C.P.D.E.L. e gli altri Istituti che forniscono attualmente prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti del Consiglio, le prestazioni del Fondo sono attribuite in via integrativa fino a concorrenza dell'intero trattamento previsto dalle norme sul trattamento di quiescenza.
2. Fino alla stessa data non avrà applicazione quanto stabilito dall'articolo 11.

III

Prime elezioni del Comitato amministrativo
[esaurita]



Via A. De Gasperi, 1 – 09050 PULA



3491427281 - 3515298133



www.ful-ras.org



segreteria@ful-ras.org

